



Comune di Stroppa



Grangia Nebin

Interventi di riqualificazione dell'alpeggio

(PSR 2014-2020 Operazione 7.6.1. "Miglioramento dei fabbricati di alpeggio")

PROGETTO ESECUTIVO

Capitolato speciale d'appalto

Visto

Il Sindaco

Il progettista

Dr.ssa For. Simona Dutto

novembre 2018

INDICE

1.	OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - NORME GENERALI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	pag. 5
1. 1	Oggetto dell'appalto	pag. 5
	Designazione sommaria dei lavori	pag. 6
1. 2	Modalità di affidamento	pag. 6
1. 3	Classificazione e valutazione dei lavori	pag. 8
1. 4	Ammontare dell'appalto	pag. 8
1. 5	Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	pag. 9
1. 6	Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	pag. 9
1. 7	Prezzi unitari	pag. 9
1. 8	Invariabilità dell'offerta dei prezzi a corpo	pag. 10
1. 9	Piani di sicurezza	pag. 10
2.	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E IL MODO DI VALUTARE I LAVORI	pag. 12
2. 1	Osservanza del capitolato generale degli appalti per lavori pubblici	pag. 12
2. 2	Documenti che regolano l'appalto	pag. 12
2. 3	Conoscenza delle condizioni di appalto	pag. 12
2. 4	Modalità di corresponsione del corrispettivo - anticipazioni, pagamenti in acconto, conto finale, rata di saldo	pag. 14
2. 5	Cronoprogramma e tempo utile per l'ultimazione dei lavori	pag. 15
2. 6	Programma di esecuzione dei lavori	pag. 16
2. 7	Stipulazione del contratto	pag. 17
2. 8	Assicurazioni	pag. 18
2.8.1	Polizza di assicurazione per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione	pag. 18
2.8.2	Norme comuni	pag. 19

2. 9	Subappalto	pag. 19
2. 10	Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore relativamente alla realizzazione delle opere nel loro complesso	pag. 22
2.10.1	Oneri derivanti da prescrizioni antinfortunistiche e antimafia - piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori	pag. 23
2.10.2	Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori	pag. 23
2.10.3	Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della Stazione Appaltante sui lavori	pag. 26
2.10.4	Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore	pag. 27
2.10.5	Oneri a carico dell'Impresa, relativi alla sicurezza in cantiere	pag. 31
2.10.6	Oneri ed obblighi specifici a carico dell'Appaltatore	pag. 32
2.10.7	Protocollo di gestione degli inerti	pag. 37
2. 11	Responsabilità dell'Appaltatore	pag. 38
2. 12	Condizioni ambientali	pag. 39
2. 13	Domicilio dell'Appaltatore	pag. 39
2. 14	Condotta dei lavori - Direttore Tecnico di cantiere	pag. 39
2. 15	Direzione dei lavori e responsabilità di cantiere	pag. 40
2. 16	Disciplina e buon ordine del cantiere	pag. 41
2. 17	Accesso al cantiere e disponibilità delle aree per l'intervento da parte di altri soggetti autorizzati dall'ufficio di direzione lavori	pag. 41
2. 18	Difetti di costruzione	pag. 41
2. 19	Danni	pag. 42
2. 20	Trattamento retributivo e tutela dei lavoratori	pag. 42
3.	NORME PARTICOLARI	pag. 44
3. 1	Accettazione, qualità ed impiego dei materiali	pag. 44
3. 2	Provvista dei materiali	pag. 45
3. 3	Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto	pag. 45
3. 4	Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori	pag. 45
3. 5	Durata giornaliera dei lavori	pag. 45
3. 6	Proprietà dei materiali di demolizione	pag. 46
3. 7	Danni di forza maggiore	pag. 46

3. 8	Consegna dei lavori	pag. 47
3. 9	Riconoscimenti a favore dell'Appaltatore in caso di ritardata consegna	pag. 48
3.10	Penali per il ritardo	pag. 48
3. 11	Premio di accelerazione	pag. 48
3. 12	Sospensione e ripresa dei lavori	pag. 49
3. 13	Sospensione illegittima	pag. 50
3. 14	Proroghe	pag. 50
3. 15	Variazione delle opere progettate	pag. 50
3.15.1	Varianti in corso d'opera	pag. 50
3.15.2	Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'Appaltatore	pag. 53
3.15.3	Diminuzione dei lavori	pag. 53
3.15.4	Lavori non previsti	pag. 54
3.15.5	Prestazioni particolari, opere speciali	pag. 54
3. 16	Ultimazione dei lavori	pag. 54
3. 17	Documenti contabili	pag. 54
3. 18	Indicazione delle persone che possono riscuotere	pag. 54
3. 19	Termini di pagamento degli acconti e del saldo	pag. 55
3. 20	Interessi per ritardato pagamento	pag. 55
3. 21	Collaudo	pag. 56
3. 22	Definizione delle controversie	pag. 57
3.22.1	Forma e contenuto delle riserve	pag. 57
3.22.2	Definizione delle riserve al termine dei lavori	pag. 58
3.22.3	Tempo del giudizio	pag. 58
3.22.4	Controversie	pag. 58
3. 23	Risoluzione del contratto	pag. 58
4.	NORME TECNICHE - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI	pag. 61
4. 1	Sopralluoghi ed accertamenti preliminari	pag. 61
4. 2	Individuazione delle superfici soggette alle diverse tipologie di intervento	pag. 61

	Norme generali	pag. 61
	Periodo di esecuzione	pag. 61
4. 3	Opere di presa	pag. 61
4. 4	Abbeveratoi	pag. 62
4. 5	Approvvigionamento idrico della grangia	pag. 63
4. 6	Allacciamenti idrici	pag. 63
4. 7	Opere accessorie	pag. 63
4. 8	Impianto fotovoltaico	pag. 63
4. 9	Scavi e modellamento del terreno	pag. 65
	Asportazione di materiali	pag. 65
	Scavi di sbancamento	pag. 66
	Scavi per fondazione	pag. 66
	Scavi di modellazione scarpate	pag. 66
	Scavo a sezione	pag. 67
4. 10	Impianto di scarico acque meteoriche	pag. 68
4. 11	Pozzo disperdente acque di scarico	pag. 68
4. 12	Pozzetti di raccordo e di ispezione	pag. 68
4. 13	Tubazioni in PE	pag. 68
4. 14	Reinterri	pag. 68
4. 15	Inerbimenti	pag. 69
4. 16	Prescrizioni particolari sui materiali	pag. 69
4. 17	Opere diverse e ripristino dei luoghi	pag. 71

1. OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - NORME GENERALI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni necessarie alla realizzazione degli "Interventi di riqualificazione dell'alpeggio - Grangia Nebin"

Le opere da realizzare sono ubicate nel comune di Stroppo.

Le opere oggetto dell'appalto sono quelle indicate negli elaborati grafici, descrittivi e capitolati di progetto. Debbono intendersi incluse nell'appalto tutte le opere e le somministrazioni occorrenti per ultimare le opere succitate e per renderle funzionali, funzionanti e pronte all'uso. Potranno fare eccezione le sole opere e le provviste per le quali il Committente eserciti la riservata facoltà di provvedere direttamente o in amministrazione diretta o affidando ad altri l'esecuzione di opere comunque non comprese nel presente appalto.

Le attività da svolgere a cura e onere dell'Impresa esecutrice dei lavori, consistono principalmente in:

- costruzione di tutte le opere definite nel progetto allegato e necessarie per realizzare gli interventi in oggetto;
- impiego di mezzi d'opera speciali per la realizzazione delle opere in aree ad accessibilità limitata, comprese tutte le maggiori attività occorrenti per realizzare le opere in aree di difficile accesso e/o di limitate dimensioni nelle quali i comuni mezzi d'opera non possono accedere o non possono operare per mancanza di spazio;
- fornitura di tutte le macchine, apparecchiature, carpenterie metalliche, tubazioni, strumentazioni, ecc. definite nel progetto allegato e comunque necessarie per dare finiti e funzionanti tutti gli interventi in oggetto;
- montaggio a perfetta regola d'arte ed in conformità alle vigenti normative di sicurezza (ISPESL, ASL, VV.FF. ecc.) di quanto detto al punto precedente, comprendendo anche tutta la manovalanza ed i mezzi d'opera occorrenti, nonché le assistenze edili necessarie per la connessione delle forniture con le opere civili;
- sviluppo di tutte le attività tecniche occorrenti per la preparazione dei disegni di cantiere e di officina e la definizione di tutti gli elementi di dettaglio relativi a tutte le opere, nonché, per le opere civili affidate a corpo, lo sviluppo della documentazione e degli elaborati richiesti per il deposito presso l'ufficio competente e gli Organi competenti relativamente alle strutture in conglomerato cementizio armato;
- esecuzione delle prove di funzionamento e dei collaudi strutturali ed idraulici, nonché, ove necessario, prestazione delle assistenze specializzate alla gestione controllata dell'opera;
- redazione di un giornale dei lavori nel quale devono essere annotate in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero degli operai, l'attrezzatura tecnica e i mezzi d'opera impiegati, quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, inserendovi le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, e le indicazioni sulla natura dei terreni;
- preparazione di documenti e di quant'altro occorra alla richiesta dei permessi e dei nulla osta rilasciati dagli Enti preposti nonché alla completa regolarizzazione amministrativa dell'impianto nel suo insieme in base alle vigenti normative, il tutto relativamente alle opere, alle forniture ed ai montaggi oggetto dell'appalto e conformemente alle norme ed indicazioni generali, tecniche ed amministrative contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri elaborati ad esso allegati;

- trasporto a discarica di tutto il terreno di risulta degli scavi non compatibile con il rinterro; versamento degli oneri di discarica; rinterro degli scavi;
- è fatto obbligo all'Appaltatore, su richiesta della Direzione Lavori e/o della Stazione Appaltante, di provvedere, a propria cura e spese, all'inserimento nel proprio staff operativo delle seguenti figure professionali:
 - o un *Ingegnere* abilitato e regolarmente iscritto al proprio albo professionale, con la qualifica di Direttore Tecnico di Cantiere;
 - o un *Geologo* abilitato e regolarmente iscritto al proprio albo professionale, con mansioni relative alla verifica della stabilità dei fronti di scavo e alla valutazione delle caratteristiche litologiche dei terreni interessati dalla esecuzione delle opere;
 - o un *Topografo* avente idonea strumentazione atta a soddisfare i requisiti di livellazione, tracciamento e restituzione grafica "as built" definita in progetto;
 - o un consulente Archeologo qualificato per la assistenza archeologica in fase di esecuzione degli scavi.

Ove non diversamente precisato, gli art. di legge di riferimento, sono relativi al **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*.

Designazione sommaria dei lavori

Gli interventi in progetto per questo sito consistono in:

- ✓ realizzazione di alcune trincee drenanti allo scopo di captare l'acqua che attualmente sgorga lungo il versante e convogliamento della stessa in una vasca di accumulo;
- ✓ realizzazione della vasca di accumulo in cls, rivestita in pietrame e parzialmente interrata;
- ✓ realizzazione di una seconda opera di presa parallela alla precedente e realizzazione di una seconda vasca di accumulo di dimensioni inferiori alla precedente;
- ✓ realizzazione di un abbeveratoio fisso mediante l'utilizzo di vasche di metallo alloggiate su un basamento in pietrame e rivestite con legname sui fianchi;
- ✓ installazione di una elettropompa idraulica ad energia solare allo scopo di riempire un serbatoio di circa 1.000 lt che sarà posizionato in prossimità della grangia;
- ✓ realizzazione di una recinzione attorno alle opere di presa e del portone per il ricovero attrezzi esistente;
- ✓ realizzazione di un impianto fotovoltaico in modalità stand alone da installare presso l'edificio esistente adibito ad abitazione civile;
- ✓ realizzazione di un sistema di scarico delle acque reflue per la grangia;
- ✓ inerbimento delle aree interessate dai lavori al termine degli stessi.

1.2 MODALITA' DI AFFIDAMENTO

L'appalto è affidato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del DPR 207/10 e s.m.i. ad unica Impresa ovvero a più Imprese riunite ai sensi della legge suddetta e per esse all'Impresa capogruppo, assuntrice diretta del Contratto ed unica titolare in ogni rapporto con il Committente ed i suoi organi rappresentanti, mandataria delle altre Imprese responsabili in forma solidale e congiunta con le Imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in ottemperanza al DPR 207/10 e s.m.i., i lavori sono affidati **a corpo**, restando espressamente pattuito che l'offerta si intende comprensiva degli oneri, nessuno escluso, necessaria a dare le opere finite a regola d'arte e, pertanto, comprende l'esecuzione dei lavori, la fornitura e la posa in opera di tutti i manufatti e le forniture necessarie per la **piena funzionalità** delle stesse, secondo le loro caratteristiche tipologiche e tecniche e, infine, che detto prezzo comprende e compensa anche le spese relative alla manutenzione delle opere, comprese le strutture viarie e le sistemazioni a verde, fino alla consegna provvisoria alla Stazione Appaltante / al collaudo.

In via meramente esemplificativa, i prezzi offerti si intendono comprensivi anche delle prestazioni di seguito indicate:

- a) per i materiali: ogni spesa di fornitura e di trasporto, nessuna esclusa, per consegnarli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, comprese le quantità in più da destinarsi al recupero dei cali, delle perdite, degli sprechi e degli sfridi;
- b) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera, in perfetto stato, muniti della necessaria certificazione e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento, pronti all'uso, compresi gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, energia elettrica ecc.;
- c) per i trasporti: ogni spesa occorrente a fornire i mezzi silenzianti, in pieno stato di efficienza, conformi alle prescrizioni di legge e corrispondenti alle caratteristiche richieste, compresi i materiali di consumo e la manodopera del conducente; il trasporto del terreno di risulta degli scavi a discarica, compresi gli oneri di discarica;
- d) per la manodopera: ogni compenso dovuto, compresi tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, compreso anche il lavoro eventualmente eseguito in ore straordinarie, serali, festive e notturne.

In osservanza del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del DPR 207/2010 si ribadisce che i prezzi a corpo, al netto del ribasso offerto, compenseranno tutto quanto necessario per dare chiavi in mano le relative opere così come definito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal progetto allegato e indipendentemente da ogni misura delle quantità delle forniture e delle lavorazioni: in particolare, resta stabilito che i prezzi a corpo resteranno fissi ed invariabili a tutti gli effetti, anche per le ipotesi di cui all'art. 1664 Codice Civile (che, quindi, non sarà applicabile, ivi compreso il rischio geologico) in quanto di ogni alea relativa l'Impresa ha già tenuto debito ed esaustivo conto nella determinazione dell'offerta; resta altresì stabilito che nei prezzi a corpo si devono intendere comprese e compensate, oltre al beneficio dell'Impresa assuntrice, anche quelle eventuali forniture accessorie ed opere secondarie in più, che all'atto esecutivo risultassero necessarie per realizzare le opere a regola d'arte ed in perfetto stato di funzionamento idraulico, elettrico e meccanico in corrispondenza ai requisiti richiesti e proposti, nonché per renderle conformi alle vigenti normative, leggi e regolamenti. Il disposto del presente articolo è patto convenuto fra le parti, che l'Impresa accetta per effetto della semplice presentazione della propria offerta.

L'Appaltatore prende atto, e riconosce:

- a) il suo ruolo di "Appaltatore", così come definito dall'art. 1655 del Codice Civile, che lo qualifica come soggetto in grado di assicurare al Committente in piena e totale autonomia all'esecuzione del lavoro in ogni sua parte, secondo le finalità, le prestazioni e i tempi del progetto, con organizzazione autonoma di personale e mezzi d'opera, nonché a suo completo rischio, a fronte di un corrispettivo economico stabilito dal Contratto d'appalto;

- b) di non essere, per quanto sopra richiamato ed accettato, il semplice esecutore “irresponsabile” del progetto o di ordini operativi della Direzione dei lavori (*Nudus Minister*), bensì soggetto attivo e garante della completa attivazione dell’opera, avendo valutato e ritenuto accettabili, in piena autonomia, la fattibilità del progetto, la remunerazione contrattuale nonché la eventualità di effettuare marginali integrazioni e/o completamenti progettuali di dettaglio, essendo l’Appaltatore tenuto ad eseguire l’opera secondo le regole dell’arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del Committente. Il tutto secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 13 marzo 1992 n. 3050 che si intende qui integralmente richiamata;
- c) che il ruolo essenziale della Direzione dei Lavori è il controllo e la verifica della corretta applicazione del progetto e del contratto per conto esclusivo della Stazione Appaltante e che lo stesso Direttore dei Lavori, quindi, non riveste alcun carattere di “Direttore di Cantiere Suppletivo” o “Progettista Suppletivo”, restando sempre e comunque estraneo alle decisioni tecnico-operative e gestionali, che sono e rimangono totalmente di competenza dell’Appaltatore, a meno che le stesse siano contrarie al contratto, alle indicazioni progettuali o agli standard di qualità dell’opera e di sicurezza delle operazioni da eseguirsi.

In conseguenza di ciò l’Impresa rinuncia ad avvalersi di ogni norma vigente o futura, anche se a lei favorevole, al fine di contendere in ordine al merito del presente articolo e di quanto dallo stesso possa conseguire, e ciò in quanto nella relativa alea l’Impresa ha già tenuto debito ed esaustivo conto nella formulazione del ribasso dalla stessa proposto in sede di gara per propria dichiarata e formale manifestazione di volontà.

1.3 CLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

L’importo dei lavori di progetto, posto a base di gara, è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l’esecuzione dei lavori, delle incidenze degli oneri conseguenti al rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ex T.U.S. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché delle opere provvisorie, dei lavori e delle provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell’appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Il corrispettivo dell’appalto è quello fissato nell’offerta economica dell’Impresa risultata aggiudicataria.

Il Committente potrà anche richiedere all’Appaltatore delle anticipazioni in denaro per pagamenti di fatture attinenti a forniture di materiali od opere speciali connesse ai lavori oggetto dell’appalto; sarà corrisposto all’Appaltatore, sulle somme anticipate, il tasso di interesse legale.

Per l’esecuzione delle opere in economia l’Appaltatore è tenuto a fornire, entro 48 ore dal ricevimento dell’ordine, e anche prima su semplice ordine verbale in caso d’urgenza, i materiali, i mezzi d’opera e gli operai che gli fossero richiesti.

Qualora l’Appaltatore non vi provveda con la necessaria tempestività, il Committente potrà senza formalità ricorrere all’esecuzione d’ufficio, addebitando allo stesso le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni del Contratto.

La prestazione di cui al presente appalto è effettuata nell’esercizio di Impresa e, pertanto, è soggetta all’imposta sul valore aggiunto (ex DPR 633/72) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico del Committente, nella misura vigente al momento del pagamento, che sarà indicata dal Committente medesimo su richiesta dell’Appaltatore da effettuarsi prima dell’emissione della fattura.

1.4 AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d’arte le opere secondo le previsioni di progetto, le disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione Lavori, anche se non espressamente indicate nel Contratto di Appalto, nel

presente Capitolato Speciale d'Appalto o negli elaborati progettuali, ma comunque necessarie per l'esecuzione dei lavori nei termini di esecuzione contrattuali.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.90 comma 5 del D. Lgs 81/2008, l'Appaltatore dovrà produrre Piano Sostitutivo di Sicurezza e sarà obbligato a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni contenute in esso, a redigere ed a mettere in atto il Piano Operativo della Sicurezza e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili nonché da quanto potrà essere indicato dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra e ciò con particolare riferimento alla compresenza di altre imprese nell'area di cantiere.

Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante. L'importo dei lavori posti a base di gara (IVA esclusa) è definito come segue:

Euro 69.892,10 (sessantanovemilaottocentonovantadue/10) di cui euro 68.444,33 per lavori a base d'asta , euro 1.447,77 per oneri della sicurezza.

1.5 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Categoria prevalente OG6 (Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) per l'importo totale di Euro 62.917,31 (sessantaduemilanovecentodiciassette/31) per lavori.

Categoria scorporabile OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per l'importo totale di Euro 5.527,02 (cinquemilacinquecentoventisette/02)

1.6 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

Ai sensi del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 43 del DPR 207/10 e s.m.i., nel seguito si riportano le categorie di lavoro (corpi d'opera) previste in progetto, il relativo importo e l'aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo delle opere affidate a corpo. Tali aliquote saranno utilizzate per la compilazione della contabilità e la definizione dei pagamenti (Stati di Avanzamento Lavori).

- opere di presa: 44,7%
- abbeveratoio: 14,7%
- idrico baita: 13,8%
- elettrico baita: 7,6%
- opere accessorie: 19,2%

1.7 PREZZI UNITARI

Per la redazione del computo metrico estimativo si è utilizzato il prezzo riportato nell'elaborato "Elenco prezzi unitari".

Per forniture o lavorazioni non previste nel citato Elenco Prezzi, si sono elaborati prezzi aggiuntivi basati su analisi di prezzi di mercato, richieste di preventivi e richieste d'offerta alle principali Aziende di settore, e sono comprensivi della maggiorazione per spese generali, per utili d'Impresa e dei costi generali della sicurezza.

I codici alfanumerici, le descrizioni delle voci ed i prezzi utilizzati in progetto non hanno una corrispondenza biunivoca con il prezzo regionale. Su alcune voci di elenco, possono essere state apportate variazioni in funzione delle esigenze progettuali e delle condizioni locali.

Con la compilazione della propria offerta, l'Appaltatore riconosce che i prezzi definiti e descritti in progetto sono da intendersi come comprensivi e remunerativi di tutti gli oneri che l'Appaltatore stesso dovrà sostenere per ottemperare alle prescrizioni di Legge e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, e per effettuare operazioni di acquisto, carico, trasporto, scarico e posa in

opera dei materiali e delle apparecchiature, nonché per l'esecuzione di pratiche amministrative, per la richiesta di autorizzazioni e licenze, per la stipulazione di assicurazioni, per la regolarizzazione della posizione dei propri dipendenti e consulenti, per sorveglianze, assistenze, direzione di cantiere, supervisione, per tutte le certificazioni richieste per l'inizio, prosieguo, collaudo dei lavori e per l'esecuzione di prove, collaudi e messe in esercizio.

Fra gli oneri accessori si intendono compresi inoltre tutti gli oneri per tracciamenti e rilievi, per l'impiego e la conduzione di macchinari, di attrezzature, di mezzi d'opera, di mezzi di trasporto e di sollevamento, per consumo e sfridi di materiali, per consumo di acqua, di combustibili e di energia, per custodia e magazzinaggio di materiali e attrezzature, per lo smaltimento dei materiali di rifiuto risultanti dai lavori e per pulizie e sgombero delle aree destinate al cantiere.

L'esecuzione dell'appalto è finalizzata all'ottenimento della piena e completa funzionalità dell'intervento progettuale previsto, da realizzarsi mediante l'applicazione delle corrette procedure di lavorazione, in conformità alla Normativa vigente e nel rispetto di tutte le prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

1.8 INVARIABILITA' DELL'OFFERTA DEI PREZZI A CORPO

In questa sede si sottolinea che i prezzi unitari ed a corpo offerti dall'Appaltatore si intendono stabiliti dal medesimo in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio; in detti prezzi, si riconoscono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti alla esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dei suoi allegati, che si intendono richiamate per ogni prezzo incluso in offerta.

Oltre a quanto stabilito nell'avviso di gara in questa sede si sottolinea che l'Impresa, prima di presentare la propria offerta, è obbligata ad eseguire tutti i sopralluoghi necessari per ben conoscere tutti gli aspetti dello stato di fatto dei luoghi e delle opere esistenti: gli elaborati grafici allegati e relativi allo stato di fatto delle opere esistenti sono da considerarsi come ben rappresentativi di tutti gli aspetti di principale importanza nei riguardi delle nuove opere da realizzare ma solo indicativi per quanto riguarda la precisione dei dettagli, delle quote e delle misure in esse riportate.

In particolare, le interferenze tra le opere oggetto del presente appalto ed i manufatti o le linee di sottoservizi già esistenti dovranno essere attentamente verificate dall'Impresa prima della effettiva esecuzione dei lavori; nei prezzi a corpo offerti e negli Oneri per la Sicurezza si intenderanno in ogni modo compresi e compensati gli adattamenti di dettaglio delle parti di nuova costruzione alle effettive misure delle opere esistenti.

L'Impresa, prima della formulazione dell'offerta, ha l'obbligo di controllare, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, le voci elementari e le relative quantità componenti i lavori e riportate nel computo metrico estimativo di ciascuna opera a corpo.

In esito a tale verifica l'Impresa è tenuta eventualmente ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti od eccessive ed inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel Capitolato Speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, formulando pertanto l'offerta economica che ritiene congrua e remunerativa per l'esecuzione dei lavori secondo le regole dell'arte e in modo da assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del Committente, secondo gli standard di sicurezza richiesti dal piano di Sicurezza e Coordinamento.

Partecipando alla gara, l'Impresa appaltatrice implicitamente accetta, pena l'inammissibilità, che l'indicazione delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo, non ha effetto sull'importo offerto e che tale importo, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

1.9 PIANI DI SICUREZZA

Ricorrendo i presupposti di cui al comma 3 dell'art.90 del D.Lgs. 81/2008, il piano di sicurezza è stato redatto, in osservanza a quanto disposto dall'art. 98 del T.U.S., da professionista abilitato.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna al Committente ed al CSE:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del T.U.S. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b), *comprensivo della verifica preventiva del rischio di interferenza con ordigni bellici inesplosi nel sottosuolo (ex lege 177/2012/).*

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del T.U.S. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché il piano operativo di sicurezza, formano parte integrante del contratto di appalto; i relativi oneri sono evidenziati nel bando di gara non sono soggetti a ribasso d'asta.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e il direttore tecnico di cantiere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei vari piani di sicurezza.

Le Imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al T.U.S. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla Stazione Appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

I contratti di appalto, se privi dei piani di sicurezza sono nulli.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della Legge 300/70, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle Imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

In considerazione dell'obbligo fatto all'Appaltatore di inserire nel proprio staff tecnico figure professionali specifiche (Ingegnere, Geologo, Topografo, Archeologo), si sottolinea che, ai sensi dell'art. 2 del T.U.S. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tali "lavoratori" sono operatori che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono una attività lavorativa nell'ambito della organizzazione dell'Appaltatore, che si qualifica pertanto quale loro Datore di Lavoro.

L'ingresso in cantiere di tali figure sarà pertanto subordinato all'analisi delle specifiche fasi lavorative di tali Operatori nel POS dell'Appaltatore.

Per quanto riguarda la documentazione relativa a tali figure professionali, che dovrà essere consegnata al Coordinatore in Fase Esecutiva, si rimanda alla consultazione dei contenuti del PSC, che ne stabilisce la tipologia in funzione degli specifici inquadramenti (Dipendenti dell'Appaltatore, Lavoratori Autonomi, Dipendenti di Società esterne ecc..).

2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E IL MODO DI VALUTARE I LAVORI

2.1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DEGLI APPALTI PER LAVORI PUBBLICI

L'intervento è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M.L.P. 145/2000, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché alla normativa di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed al DPR 207/10 e s.m.i., più volte citati ed ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti e che siano emanati in corso d'opera in tema di lavori pubblici, di assicurazioni e previdenze sociali e infortuni che abbiano comunque applicabilità ai lavori di cui trattasi.

2.2 DOCUMENTI CHE REGOLANO L'APPALTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorchè non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Relazione generale e tecnica;
- Elaborati cartografici
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- Disegni di progetto e particolari costruttivi
- Documentazione fotografica
- Progetto di impianto elettrico - relazione
- Progetto di impianto elettrico - elaborato grafico
- Progetto di scarico acque reflue - relazione
- Progetto di scarico acque reflue - progetto
- Cronoprogramma e schema di contratto
- Elenco prezzi, Computo metrico estimativo e Quadro economico
- Capitolato speciale d'appalto
- Piano di Sicurezza
- Fascicolo dell'opera
- Contratto d'appalto
- le polizze di garanzia
- le dichiarazioni prodotte dall'Appaltatore a corredo dell'offerta
- Capitolato generale d'appalto secondo D.M. n.145/2000.

Tutti i predetti documenti e solo questi fanno parte integrante del contratto.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

2.3 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Per effetto della presentazione e sottoscrizione dell'offerta, l'Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto, di:

- a. aver esaminato il Capitolato Speciale d'Appalto;
- b. aver esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del progetto esecutivo che fanno parte integrante e sostanziale dell'Appalto, e posto a base di gara, ritenendolo esauriente e tale, quindi, da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto dell'appalto;
- c. aver preso conoscenza delle opere da realizzarsi e del livello qualitativo richiesto, in termini di materiali, forniture e certificazioni, di collaudi da eseguirsi, di garanzie funzionali da assicurare per le classi di pressione previste in progetto, nonché del livello richiesto per

l'esecuzione dei ripristini, con particolare riferimento alla chiusura delle trincee di scavo lungo le strade Statali e Provinciali;

- d. aver ricontrollato tutte le singole quantità di progetto con proprio computo metrico, non aver dubbi sul tipo di dimensionamento dell'impianto di cantiere da predisporre per eseguire l'opera e dichiara espressamente che l'offerta formulata per l'esecuzione delle opere contrattualmente previste a corpo si basa su di una propria autonoma valutazione delle quantità dei lavori;
- e. aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli anche in considerazione della localizzazione delle opere, nonché condizioni ambientali che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali, e che l'assistenza archeologica può rallentare l'esecuzione di alcune fasi lavorative, senza che questo comporti rivendicazioni economiche nei confronti della Stazione Appaltante;
- f. impegnarsi a sviluppare gli aspetti di dettaglio legati all'adozione di specifiche tecnologie di costruzione o all'uso di macchinari speciali, nel proprio POS, da consegnare al Coordinatore in fase Esecutiva prima dell'inizio della relativa fase lavorativa;
- g. aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;
- h. aver fatto esaminare al proprio Geologo incaricato le relazioni geologica e geotecnica eventualmente contenuta nel progetto;
- i. aver considerato la presenza e la consistenza della falda idrica;
- j. aver effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento dell'esistenza di centri di valorizzazione di materiali inerti o discariche autorizzate per inerti, idonei a recepire la frazione in esubero dei materiali scavati, anche in funzione delle lavorazioni adottate;
- k. aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area;
- l. aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- m. aver basato l'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di escavazione e di movimentazione dei materiali quali il rischio archeologico, il rischio amianto, il rischio di inquinamento del suolo e sottosuolo, inquinamento dell'aria e acustico, e quindi di doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui ci si venga a trovare il cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia dell'ambiente interno ed esterno);
- n. avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito, di centri di conferimento e valorizzazione degli inerti in esubero o delle discariche autorizzate per inerti e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni.

L'Appaltatore quindi dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei tempi contrattuali previsti.

2.4 MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI IN ACCONTO, CONTO FINALE, RATA DI SALDO

La contabilizzazione dei lavori sarà redatta in osservanza alle disposizioni di cui al titolo IX del DPR 207/10 e il DM 49/2018.

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo c. dell'art. 1664 del Codice Civile.

Qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con specifico decreto ministeriale, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse del quadro economico.

La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

I materiali approvvigionati a piè d'opera, corredati da tutta la documentazione tecnica e dalle previste certificazioni, dopo essere stati espressamente accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno essere contabilizzati secondo le procedure stabilite dall'art. 180 del DPR 207/10, con applicazione della metà dell'importo relativo alla fornitura a piè d'opera di detti materiali, da valutarsi al prezzo netto di contratto o, in difetto, al prezzo indicato per la fornitura dall'analisi prezzi di progetto, al netto del ribasso offerto.

I materiali e i manufatti a piè d'opera portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 18, c. 1 del D.M.145/2000.

Per la contabilizzazione dei lavori a corpo si procederà con la registrazione progressiva delle percentuali delle lavorazioni eseguite (valutate secondo le disposizioni di cui allo specifico capitolo sulle modalità misura del Capitolato Speciale d'Appalto) e, in occasione della emissione dei vari stati di avanzamento, sulla base delle precedenti registrazioni sarà allibrata in contabilità la percentuale dell'aliquota relativa rilevata dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'ultima rata sarà valutata per differenza all'importo complessivo.

In corso d'opera, considerata l'entità dei lavori, non verranno eseguiti pagamenti in acconto. Il pagamento della rata di saldo avverrà in misura pari al 90% dell'importo totale a fine lavori, nei tempi e modi indicati nel presente capitolato, mentre il restante 10% sarà saldato dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della D.L.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento, decorrerà a partire dalla data della comunicazione scritta e documentata con cui l'Appaltatore proverà il raggiungimento dell'importo

stabilito per i pagamenti in acconto. Il termine per il pagamento delle somme risultanti dai suddetti certificati decorrerà dal momento in cui perverrà alla Stazione appaltante regolare fattura dell'Appaltatore.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, sarà rilasciato entro 45 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

I lavori da introdurre in contabilità, resta chiarito, sono quelli che siano già definitivamente ed esattamente misurabili e che abbiano anche tutte le rifiniture comprese nelle descrizioni del prezzo di elenco da applicarsi.

In caso di legittima sospensione totale dei lavori della durata superiore a **45 giorni** sarà corrisposto all'Impresa un acconto pari al suo credito, netto di trattenute, qualunque sia l'ammontare di esso.

Il pagamento delle ritenute di legge sarà effettuato all'approvazione degli atti di collaudo; in pari data sarà fatto lo svincolo delle garanzie fideiussorie eventualmente prestate. Ai sensi dell'art. 200 del DPR 207/10, si stabilisce che **il conto finale sarà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.**

La liquidazione ed il pagamento avverranno ai sensi dell'art. 194 del DPR 207/10.

La Stazione appaltante procederà al pagamento della rata di saldo, previo deposito di garanzia fidejussoria, entro **90 giorni** dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere valida ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La rata di saldo per quanto sopra disciplinato, non potrà essere inferiore al 10% dell'importo delle opere. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c. 2, C.C.

2.5 CRONOPROGRAMMA E TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il cronoprogramma dei lavori di progetto, redatto ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010, prevede un tempo utile per dare ultimati tutti i lavori pari a **180 (centoottanta) giorni** naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna; nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 43, c. 10 del DPR 207/10 e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.

2.6 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dei lavori dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori, entro **15 giorni** dalla data di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, il programma impegnativo di esecuzione dei lavori che gli siano stati consegnati, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e

progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento o alle date presunte.

Tale programma, tuttavia, anche se approvato dalla Direzione dei Lavori, non sarà vincolante per l'Amministrazione che si riserva il diritto di indicare ove debbano essere a preferenza incominciati i lavori e concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto anche in corso d'opera, dal pubblico vantaggio.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del programma di sviluppo dei lavori sarà applicata una penale pari allo **zerovirgoladue per mille** dell'importo contrattuale.

Nella redazione di tali programmi l'Appaltatore, in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 43 del DPR 207/10, dovrà evidenziare - con adeguati grafici - l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle singole categorie di lavoro indicandone vincoli od impedimenti all'esecuzione ed il termine entro cui dovranno essere rimossi, altresì precisando quantità e tipo delle macchine e degli impianti che in ogni caso si obbliga ad impiegare anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in cantiere.

Nella redazione del programma, l'Appaltatore è tenuto altresì a considerare il coordinamento dei lavori con la realizzazione di altre opere non comprese nel presente Appalto, nonché dei tempi necessari per ottenere, in nome e per conto dell'Ente Appaltante, tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa da parte degli Enti competenti per l'esecuzione delle opere, senza il diritto di farne oggetto di richiesta per speciali compensi.

Nella compilazione del programma dovrà essere data priorità alle opere che condizionano lo sviluppo dei lavori o che convenga eseguire anticipatamente, per assicurare la corretta funzionalità all'ultimazione dei lavori.

Pertanto, dovranno essere adeguatamente considerate le prevedibili cause di ritardi quali l'inclemenza atmosferica stagionale, le difficoltà di approvvigionamento di componentistica elettromeccanica, l'ottenimento delle autorizzazioni, lo spostamento di particolari sottoservizi, periodi di ferie ecc., programmando con criterio prudenziale l'inizio dei lavori che possono essere più incisivamente condizionati.

Al programma presentato dall'Appaltatore, la Direzione dei Lavori potrà richiedere le modifiche e i perfezionamenti ritenuti necessari per una cautelativa valutazione dei tempi tecnici e per un più armonico sviluppo dei lavori, al fine di conseguire maggiori garanzie per lo sviluppo e per l'ultimazione delle opere entro i termini previsti dal contratto; potrà inoltre essere prescritta la priorità di esecuzione di alcune opere particolarmente influenzanti il funzionamento dell'intera opera.

L'Appaltatore avrà un termine di **10 giorni** per adeguare i programmi stessi alle direttive ricevute senza poter avanzare, in relazione alle prescrizioni del Committente, nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto.

Dopo che il programma, nella definitiva stesura, avrà ottenuto il benestare dalla Direzione dei Lavori, l'Appaltatore, nel corso dei lavori, dovrà provvedere, di propria iniziativa, ad aggiornarlo ed a presentarlo alla Direzione dei Lavori stessa ogni qual volta se ne presenti la necessità, ferma restando la facoltà della Direzione Lavori di chiedere modifiche, anche per tali aggiornamenti, in analogia a quanto innanzi detto.

L'accettazione da parte della Direzione Lavori del programma originario di esecuzione dei lavori e dei successivi aggiornamenti non potrà costituire titolo alcuno di giustificazione dell'Appaltatore e per gli eventuali ritardi a lui addebitabili, rispetto agli impegni contrattuali.

I programmi saranno inoltre, oggetto di revisione qualora siano approvate varianti in corso d'opera ovvero quando per qualsiasi altra ragione il programma generale debba essere aggiornato.

Il Committente si riserva in ogni caso il diritto di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, in relazione a particolari esigenze, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà al Committente di risolvere il Contratto per colpa dell'Appaltatore nei modi e con gli effetti stabiliti dal relativo articolo o, in ipotesi di consegna anticipata, di non stipulare il Contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Per il recupero di eventuali slittamenti che si dovessero verificare, il medesimo Appaltatore dovrà aggiornare il programma e potenziare la sua organizzazione incrementando i mezzi, la manodopera e quanto altro necessario per consentire l'ultimazione del lavoro nei termini previsti senza per questo avere nulla a pretendere; ai sensi dell'art. 43 c. 11 del DPR 207/10, la richiesta all'Appaltatore del Direttore dei Lavori, per cause e fatti imputabili all'Appaltatore stesso, di porre in atto azioni straordinarie e/o incrementare ulteriormente le prestazioni fuori dal normale orario di lavoro e/o oltre i normali giorni lavorativi/festivi e/o di operare su turni e/o di aumentare le consistenze di uomini e mezzi, caratteristiche e prestazioni degli impianti e delle attrezzature per l'esecuzione del lavoro, o tutte queste cose insieme al fine di rispettare i termini contrattuali del cronoprogramma non costituisce in alcun modo pretesa per l'Appaltatore di compensi aggiuntivi né l'Appaltatore può opporvisi.

Il programma mentre non vincola il Committente, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare i termini di ultimazione ed ogni altra modalità, la Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di ordinare che l'esecuzione dei lavori avvenga nel modo più conveniente per la loro compiuta realizzazione senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o pretendere speciali compensi.

Il programma lavori esecutivo dovrà essere predisposto secondo le indicazioni di cui all'artt. 40 e 43 del DPR 207/10.

Si conviene inoltre che qualora l'Impresa:

- a) non provveda a dare concreto avvio ai lavori entro il termine di 10 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero
- b) sospenda per qualsiasi motivo i lavori per un periodo di tempo superiore ai 10 giorni solari senza l'espresso consenso scritto della Direzione Lavori, ovvero
- c) non rispetti il termine utile, riportato all'art. 14 del presente capitolato, per l'esecuzione di tutti i lavori appaltati

ognuna delle predette circostanze sub a), b), e c) costituirà, per espresso patto tra i contraenti, motivo valido e sufficiente affinché il Committente abbia piena facoltà di risolvere il contratto, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al paragrafo seguente ed il risarcimento danni di legge.

2.7 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Accettando di eseguire il Contratto d'appalto, l'Appaltatore conferma, senza riserva alcuna, la realizzabilità dell'opera al prezzo offerto in sede di gara.

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro **60 giorni** dall'aggiudicazione definitiva, tale termine decorrerà dalla comunicazione all'Appaltatore della delibera di aggiudicazione definitiva efficace. Inoltre, il Responsabile del Procedimento si riserva di autorizzare il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo l'aggiudicazione definitiva per motivi di urgenza.

Qualora l'Appaltatore non si presenti per la sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante effettuerà le comunicazioni di legge alle competenti Autorità, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante all'escussione della cauzione e a richiedere i maggiori danni.

Fermi restando gli altri adempimenti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, prima della stipulazione del contratto e nel corso dell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore, ove tenuto per legge, deve effettuare le comunicazioni di cui all'art. 1 del DPCM 187/91.

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla vigente normativa antimafia.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per l'affidamento dei lavori.

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni prefettizie, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto ai sensi del DPR 252/98.

2.8 ASSICURAZIONI

2.8.1 Polizza di assicurazione per danni di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di manutenzione

Grava sull'Appaltatore l'obbligo di stipulare, prima della consegna dei lavori, una polizza - presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Stazione appaltante - ai fini della "Copertura assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di manutenzione" (Contractor All Risk).

Tale polizza dovrà tenere indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, con esclusione dei danni derivanti da errori di progettazione o da insufficiente progettazione esecutiva, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La suddetta polizza dovrà prevedere garanzie assicurative e condizioni contrattuali conformi allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/04; non sono ammesse varianti se non migliorative.

La garanzia RCT dovrà espressamente prevedere l'indicazione che tra i terzi assicurati s'intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- a. la Direzione dei Lavori, gli Amministratori, tutti i Dirigenti, il Personale dipendente, i Preposti, i Consulenti della Stazione appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione appaltante medesima, nonché i tecnici della Stazione appaltante.
- b. tutto il Personale dipendente dell'Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 1124/65 e s.m.i e del D.Lgs. 38/00 s.m.i., per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
- c. i Titolari e i Dipendenti di eventuali Subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle Ditte fornitrici;
- d. tutto il Personale dipendente delle Imprese operanti all'interno dell'area, intendendosi con tale dizione le Imprese che realizzano opere non comprese nell'oggetto del presente appalto.

Dovrà essere prevista l'estensione di garanzia "Pluralità di Assicurati- Responsabilità Civile Incrociata" secondo il testo che segue o equivalente: *"Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma*

delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza, nonché quanto disposto al paragrafo "Sezione B - Oggetto dell'Assicurazione". Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi, anche in deroga all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione, relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e le persone che siano in rapporto di dipendenza con essi, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si verificano danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A - Partite 1, 2 e 3, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione B".

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo finale provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 c.c., l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia assicurativa.

2.8.2 Norme comuni

Le polizze CAR, RCT e RCO di cui ai c. precedenti dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, il tutto alle condizioni e con i massimali previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nel Contratto.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del Contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

I rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze si intendono a carico dell'Appaltatore. Per quanto attiene alle garanzie predette e in caso di concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dagli artt. 125 e 128 del DPR 207/10.

2.9 SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione della Stazione appaltante e al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/16

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, **l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.** Gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, *se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.* L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo

del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. (rectius: di cui al secondo periodo)

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto

obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento di retto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Fermo quanto detto per le Imprese subappaltatrici, le Imprese esecutrici non subappaltatrici e i Lavoratori autonomi sono tenuti all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento ex art.100 del T.U.S. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del Piano Operativo di Sicurezza ex art.131, c. 2, lettera c, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. dell'appaltatore e a fornire al Coordinatore un piano complementare di dettaglio delle misure della sicurezza, comprensivo della valutazione dei rischi per quanto riguarda le scelte di loro competenza.

In assenza del piano complementare di dettaglio di cui al c. precedente non sarà dato inizio alle rispettive lavorazioni.

2.10 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE NEL LORO COMPLESSO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del D.M.L.P. 145/2000 e dall'art. 32 c. 4 del DPR 207/10, sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con i prezzi a corpo dell'Appalto, nonché con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati, gli oneri e gli obblighi descritti nelle parti tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera.

L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione della Direzione Lavori e del Coordinatore per l'Esecuzione, secondo le rispettive competenze, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni tecniche adottate.

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di adeguarsi alla normativa che sopravvenga nel corso dell'esecuzione del contratto.

2.10.1 Oneri derivanti da prescrizioni antinfortunistiche e antimafia - piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori

L'appaltatore è obbligato ad applicare le norme e le prescrizioni di legge di cui ai D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e T.U.S. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di tutte le leggi e disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori.

In particolare si richiede all'Appaltatore, prima della consegna lavori:

di trasmettere alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori copia della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici e copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché di quelli dovuti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

di presentare alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori le copie delle polizze assicurative di cui agli obblighi del presente Capitolato Speciale d'Appalto;

L'Appaltatore deve inoltre:

trasmettere alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

nel caso si preveda l'affidamento di parte delle opere in subappalto, predisporre, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, i documenti nelle forme e nei contenuti di cui agli obblighi del presente Capitolato Speciale d'Appalto, prima dell'inizio dei lavori di subappalto.

2.10.2 Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori

Nei prezzi indicati nell'offerta economica si intendono compresi (e si intenderanno comunque compensati) tutti gli oneri derivanti da e per:

- le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
- il compenso per il proprio rappresentante, e per il Direttore Tecnico di cantiere e per il Geologo incaricato, aventi le qualifiche professionali richieste dal presente capitolato; per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore o un suo rappresentante, che può anche essere il medesimo Direttore di Cantiere, munito di regolare procura per il ricevimento, valido a tutti gli effetti anche legali, degli ordini scritti e verbali impartiti da parte della Direzione Lavori, dovrà essere giornalmente e costantemente reperibile. Restano ferme al riguardo anche le disposizioni contenute nell'art. 4 del D.M.L.P. 145/2000;
- il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento;
- l'impiego dei macchinari di qualsiasi genere nel numero e con le caratteristiche necessarie alla puntuale esecuzione delle opere;
- le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori;
- le spese per i percorsi di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani di lavoro ecc., le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;

- le spese per il posizionamento dei baraccamenti degli operai e dei servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., nelle aree di cantiere indicate nel PSC e concordate con il Coordinatore per la Sicurezza in sede di Esecuzione oppure, in alternativa, in un altro sito scelto a cura e spese dell'Appaltatore ed approvato espressamente dal Coordinatore;
- le spese per le reti di distribuzione interna di f.m. e di illuminazione elettrica, gli idranti ed i quadretti elettrici e quanto necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono, i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere;
- le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni e per il consolidamento temporaneo delle scarpate e dei versanti;
- le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
- le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il mantenimento dell'agibilità dello stesso nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi; la pulizia dei pendii e la rimozione delle masse instabili. Lo sgombero del cantiere entro due settimane dall'ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso. Al riguardo, non appena ultimati i lavori, l'Appaltatore provvederà a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie comprese le eventuali fondazioni delle stesse, e a rimuovere le piste di cantiere e le piazzole utilizzate per l'esecuzione dei lavori, rimodellando l'area come previsto in progetto, a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate, nonché a ripristinare quelli limitrofi. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica con particolare riferimento alla normativa in materia. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, la Direzione dei Lavori inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo 8 giorni da tale invito, la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e la Stazione Appaltante potrà trattenere gli importi da quanto dovuto all'Appaltatore stesso. La Direzione dei Lavori potrà richiedere all'Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi;
- le spese per segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 285/92 e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del LL.PP. 2900/84 per lavori eseguiti su autostrada e strade con analoghe caratteristiche, purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- l'onere per il completamento della picchettazione, prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, del tracciato indicando con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo, altresì, al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo della conservazione del picchetti e delle modine;
- l'onere per assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni;

- le spese per assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti interessati dalla sistemazione in sede;
- l'onere per mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'Ente Proprietario, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore;
- l'osservanza integrale delle norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché per osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine;
- l'onere per la sistemazione delle strade comunali, provinciali o statali danneggiate a seguito di eventi imputabili all'impiego di esplosivi;
- l'espletamento di tutte le pratiche e tutti gli oneri per l'eventuale utilizzo di aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. Per i materiali di risulta non reimpiegabili, soggetti alla regolamentazione sulle discariche, l'appaltatore resta obbligato al conferimento dei detti materiali a discariche autorizzate e a sostenere ogni onere derivante;
- l'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore – e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore – i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere;
- l'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il tramite del Direttore dei Lavori) di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione Appaltante;
- l'immediata denuncia da parte dell'Appaltatore all'Ufficio Dirigente delle contravvenzioni in materia di polizia stradale che implicino un danno per la strada e relative pertinenze. Qualora l'Appaltatore omettesse di fare tali denunce sarà in proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare all'Amministrazione da tale omissione;
- in ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al transito, se regolarmente denunciati dall'Appaltatore saranno riparati a cura di quest'ultimo con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata denuncia, la spesa resterà a carico dell'Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso i terzi;
- le informazioni e la documentazione che l'Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente alla Direzione dei Lavori;
- l'obbligo ad attuare il D.M. 203/03 utilizzando almeno il 30% di materiali riciclati, manufatti e beni in materiale riciclato a condizione che si siano verificate la disponibilità e la congruità del prezzo degli stessi. E' pertanto cura ed onere dell'Appaltatore verificare ed individuare nell'ambito delle prescrizioni progettuali quei materiali, manufatti e beni in materiale riciclato che rientrano nel Repertorio del riciclaggio (RR) ai sensi dell'art. 4 del D.M. 203/03 e per i quali, a fronte del presente contratto, l'Appaltatore assume l'obbligo di utilizzo nella quantità minima del 30% per ciascuna categoria di prodotto. L'impiego di detto materiale deve essere da parte dell'Appaltatore debitamente documentato e certificato sottoponendo preventivamente alla Direzione dei Lavori la lista dei materiali, manufatti e beni in materiale riciclato che intende impiegare e successivamente fornire l'evidenza documentale quantitativa del materiale utilizzato. Qualora l'Appaltatore non ravvisi che sussistano le richieste condizioni di disponibilità e congruità del prezzo (art. 3 c. 4) dovrà darne immediata informativa alla Direzione dei Lavori fornendo la documentazione di supporto. La Direzione dei Lavori dovrà dare deroga scritta all'Appaltatore in merito all'impiego del materiale, manufatto e bene. L'autorizzazione della Direzione dei Lavori non solleva in alcun

modo l'Appaltatore dalle proprie responsabilità in merito alla corretta applicazione del D.M. 203/03.

2.10.3 Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della Stazione Appaltante sui lavori

Nei prezzi di contratto si intendono compresi (e si intenderanno comunque compensati) tutti gli oneri derivanti da e per:

- a) le spese per le operazioni di collaudo e consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni, compresa la spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi; le spese occorrenti alla effettuazione di tutte le prove e collaudi, ivi inclusi i necessari campioni - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, verifiche presso laboratori di cantiere, richieste dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che per ciò l'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori: e ciò allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati. La spesa per la custodia fino al collaudo definitivo, in appositi locali presso i luoghi di lavoro - o presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori, - dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità. La spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino;
- b) la spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino;
- c) l'organizzazione di riunioni di coordinamento fra i responsabili delle Imprese operanti in cantiere e il Coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori;
- d) le riunioni di coordinamento fra Appaltatore e Direzione dei Lavori; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi sul Programma Lavori;
- e) le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto della Direzione Lavori, l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che il Direttore dei Lavori richiederà; i principali campioni sono prescritti nelle specifiche tecniche, si rammenta comunque che l'Appaltatore dovrà ottenere sempre l'approvazione delle forniture impiegate;
- f) le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di collaudo presso l'Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di Legge;
- g) le spese per l'esecuzione di tracciamenti e rilievi topografici dell'area, posa di capisaldi sia inizialmente che in corso d'opera, inclusi quelli necessari alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori, comprese le spese per il personale e gli strumenti;

- h) l'esecuzione di fotografie digitali, di formato minimo cm 13x18, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento, o di filmati relativi a lavorazioni specialistiche complesse ed ai momenti salienti a giudizio del Direttore dei Lavori; in particolare dovranno essere fornite ad ogni stato di avanzamento le fotografie od i filmati necessari per documentare il lavoro eseguito;
- i) gli oneri per prove geotecniche del terreno, come previste nel Capitolato Speciale d'Appalto o per ulteriori accertamenti eventualmente richiesti dal Direttore dei Lavori; sarà cura dell'Appaltatore eseguire tutte le prove ed indagini geotecniche ritenute necessarie al fine di ottemperare alle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, la esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione di cui al D.M. 21 gennaio 1981 (Suppl. Ord. Gazz. Uff. n. 37 del 7 febbraio 1984).
- j) la redazione di un giornale dei lavori nel quale devono essere annotate in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero degli operai, l'attrezzatura tecnica impiegata, quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, inserendovi le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, e le indicazioni sulla natura dei terreni.
- k) la ricerca, protezione, spostamento, by-pass di tutti i sottoservizi, di tutte le tubazioni e manufatti (idrauliche e cavidotti) di collegamento dei vari comparti esistenti, all'interno ed all'esterno dell'area di cantiere, interferenti con i lavori in progetto.

2.10.4 Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

Nei prezzi indicati nell'offerta economica si intendono compresi (e si intenderanno comunque compensati) tutti gli oneri derivanti da e per:

- a) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Stazione Appaltante, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- b) le spese di contratto, di rogito notarile, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera, anche ai sensi dell'art. 8 del D.M.L.P. 145/2000;
- c) le spese di passaggio ed il pagamento delle tasse per concessioni dei permessi comunali sia per la licenza di costruzione che per l'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico, nonché per licenze temporanee di passi carrabili, il pagamento di ogni imposta presente e futura inerente la costruzione di tutte le opere, le spese per occupazioni temporanee di suolo privato al di fuori delle aree di cantiere, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;
- d) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
- e) l'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al contratto di appalto, ivi comprese le eventuali variazioni introdotte per l'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo dell'Impresa Appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i DPI (disposizioni di protezione individuale), la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'appaltatore, di eventuali sub-appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Stazione appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente

riportate, di cui al T.U.S. (D.Lgs. 81/2008), al DPR 1124/65, al DPR 524/82, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

- f) le sotto elencate competenze ed attività, legate alla Sicurezza e tutela del personale:
 - responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione;
 - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza
 - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a carico dell'Appaltatore;
- g) le spese e la periodica visita medica e la prevenzione del personale: dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori; responsabilità per le imprese subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento;
- h) l'approntamento del programma dei lavori e altri documenti contrattualmente previsti da sottoporre al Direttore dei Lavori;
- i) le spese per l'approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a protezione di percorsi aperti al pubblico siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
- j) la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o officina, compilati nel rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara; detti elaborati dovranno essere completi delle eventuali integrazioni che l'Appaltatore, anche a seguito della eventuale esecuzione di accertamenti integrativi a propria cura e spese, ha ritenuto necessarie, preventivamente approvate dalla Direzione Lavori. Sono altresì a carico dell'Appaltatore la tenuta in cantiere di due copie aggiornate di tavole, ricevute con il timbro "esecutivo" e la firma del Direttore dei Lavori: solo a tali elaborati l'Appaltatore potrà rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua cura annullarne, e conservarne a parte, le versioni superate. Qualora, a seguito delle verifiche progettuali condotte dall'Appaltatore o a seguito degli esiti delle prove condotte su materiali e/o componenti, o in conseguenza della necessaria adozione delle buone regole dell'arte risultassero necessari adeguamenti progettuali ed esecutivi atti a raggiungere i livelli di prestazioni attesi dall'opera e dalle sue componenti, l'Appaltatore provvederà a darne notizia alla Direzione dei Lavori e, ottenutane l'approvazione, ad apportare correlate varianti progettuali ed esecutive senza maggiori oneri per la Stazione appaltante né per indennizzi o rimborsi, né per ritardi o intralci nello sviluppo dei lavori;
- k) gli oneri connessi alla redazione e all'inoltro di tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle autorizzazioni obbligatorie da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi, nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con la realizzazione, di qualunque specie ed entità richiesti da leggi, norme, procedure in relazione all'esecuzione delle opere appaltate sia in corso d'opera che al termine dei lavori per ottenere la piena fruibilità delle opere realizzate. Infine, dovrà eseguire tutte le pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, collaudi, ecc., comunque denominati, da parte dei competenti uffici, Istituti, Enti, Organismi o Autorità preposte (come, ISPESL, ASL, PREFETTURA, ENEL, AZIENDE SPECIALI, VVFF, ecc.), occorrenti per l'installazione degli impianti di cantiere e delle loro pertinenze e occorrenti per il rilascio dell'agibilità delle opere realizzate, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile. Ove nel corso del contratto eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare l'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, alvo il diritto ad una congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori. Ove, invece, tali provvedimenti abbiano causa, anche indirettamente, dal comportamento omissivo o commissivo dell'Appaltatore, questi sarà ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto. Restano esclusi solo gli oneri relativi ad aggiornamenti o modifiche richiesti dalle Autorità competenti che - sebbene giudicati da queste necessari per il conseguimento delle relative autorizzazioni, permessi e certificati - non possano tuttavia essere previsti dall'Appaltatore in sede di offerta, né attraverso la consultazione di norme, leggi, prescrizioni,

né attraverso la preventiva consultazione degli organi di controllo preposti dalle suddette Autorità;

- l) la recinzione del cantiere come previsto dal piano della sicurezza, inclusi i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui è inserita l'opera al fine di facilitare al massimo l'isolamento del cantiere dall'esterno; l'apposizione di uno o più cartelli informativi all'esterno del cantiere e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, redatti con logotipi e grafica che saranno indicati dalla Stazione appaltante, comprensivi delle indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1729/UL del 1 giugno 1990) secondo lo schema-tipo:
- Stazione appaltante
 - Titolo generale dell'opera;
 - Immagini e/o grafici illustrativi dell'opera (quando tecnicamente possibile);
 - Titolo del lavoro in appalto;
 - Estremi della legge o del piano;
 - Impresa/e esecutrice/i (compresi gli estremi della qualificazione ai sensi del DPR 34/2000);
 - Importo complessivo dei lavori;
 - Data di consegna dei lavori;
 - Data contrattuale di ultimazione dei lavori;
 - Progettista;
 - Progettista opereinc.a.;
 - Assistente tecnico;
 - Direttore del cantiere;
 - Direttore dei lavori;
 - Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale;
 - Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva;
 - Subappaltatore/i (compresi gli estremi della qualificazione per categorie ed importi ai sensi del DPR 207/10);
 - Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico;
- In fondo alla tabella saranno riportati l'indirizzo dell'ufficio competente presso il quale sono reperibili ulteriori informazioni sull'opera con i dati aggiornati, e le comunicazioni al pubblico sull'andamento dei lavori con particolare riferimento alle sospensioni dei lavori e alle motivazioni che le hanno determinate;
- m) gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed, in generale, le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti, essendo a cura ed onere dell'Appaltatore lo smaltimento, nel rispetto delle vigenti norme, di tutti i rifiuti comunque generati in sito durante l'esecuzione dei lavori;
- n) il piano di sicurezza per l'allontanamento di rifiuti pericolosi e tutti i connessi oneri;
- o) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione Appaltante, il Direttore dei Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- p) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della Legge 633/41 smi e del R.D. 1127/39;
- q) le spese e gli oneri tutti per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e certificazioni in corso d'opera e prestazionali che i Collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio. Le certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi Collaudatori, dovranno essere prodotte da tecnici abilitati;
- r) i piani di monitoraggio e le relative campagne di monitoraggio per il rilevamento della qualità dell'aria, del rischio amianto ove presente, del rumore e delle vibrazioni e tutti i connessi oneri;

- s) gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui all'art. 18 del D.M.L.P. 145/2000; gli oneri per la valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature (D.Lgs. 277/91) e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico;
- t) gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni richieste dall'appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi;
- u) gli oneri derivanti dalla responsabilità della buona esecuzione e della manutenzione delle opere eseguite fino al collaudo finale. Tutte le opere eseguite o in corso di esecuzione dovranno essere mantenute in perfetto ordine e dovrà esserne curata la pulizia. Sono compresi in tali lavori anche quelli necessari alla conservazione delle opere di giardinaggio ed aree verdi, con riguardo alle innaffiature, al taglio dei prati, alla potatura delle piante ed alla loro sostituzione in caso di essiccazioni o grave deperimento. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi relativi a guardiania e sorveglianza, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di copertura assicurativa, di manutenzione, di noli e di consumi fino alla consegna delle opere. Qualora le opere ultimate siano prese in consegna dal Committente prima del collaudo, l'onere della manutenzione ordinaria si intende sostituito da quello di semplice assistenza tecnica alla gestione degli impianti; resta fermo l'onere per l'Appaltatore di provvedere a tutti gli interventi di riparazione ovvero di manutenzione straordinaria degli stessi e delle opere tutte sino al collaudo, con riconoscimento per l'Appaltatore medesimo del rimborso delle sole spese sostenute a causa dell'eventuale carenza del Committente nell'utilizzazione degli impianti o delle opere tutte. Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) prima della consegna delle opere ultimate, a materiali approvvigionati od in opera è a carico dell'Appaltatore, che è quindi obbligato, a proprie spese, alla sostituzione dei materiali sottratti o danneggiati ed a far eseguire le necessarie riparazioni;
- v) gli oneri derivanti dall'uso anticipato delle opere che venisse richiesto dal Committente, anche prima del collaudo finale e ciò senza che l'Appaltatore possa per tale motivo richiedere o pretendere speciali compensi, indennizzi od altro e senza perciò che cessi, neppure parzialmente la sua responsabilità in ordine alla buona esecuzione, alla manutenzione ed alla riparazione in caso di guasti delle opere eseguite fino a collaudo finale definitivo; per dette riparazioni, qualora a giudizio del Direttore dei Lavori, siano imputabili a errato o improprio uso delle opere, fermo restando l'obbligo della riparazione da parte dell'Impresa, le spese relative saranno compensate. Verificandosi tale eventualità, saranno preventivamente accertate, con apposito verbale in contraddittorio, le effettive condizioni nelle quali si trovano le opere stesse e lo stato di funzionamento degli impianti tecnologici e di sicurezza. Prima della definitiva consegna delle opere eseguite e, comunque entro 1 (uno) mese dalla data di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a far sgombrare i cantieri da ogni materiale, mezzo d'opera o impianto e dovrà provvedere ad una completa pulizia di tutti i locali, eseguita da una ditta specializzata, ed al ripristino di tutte le aree di cantiere.
- L'Appaltatore è tenuto inoltre a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e, successivamente, in maniera periodica secondo la richiesta della Direzione dei lavori, del Committente o del responsabile dei lavori:
- l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
 - la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali (DURC). Non sarà dato inizio ad alcuna fase lavorativa in assenza della documentazione richiesta, del rispettivo piano operativo di sicurezza e dell'accettazione da parte del coordinatore delle relative procedure; non sarà accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della necessaria autorizzazione; non sarà accettata in cantiere la presenza di macchine, e/o attrezzature non a norma o prive della necessaria documentazione.
- Ferme le competenze del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
- In caso di associazione temporanea o di consorzio di Imprese detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo.
- Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese

impegnate nell'esecuzione dei lavori ed è diretto referente del Coordinatore.

La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate ed indette dal Coordinatore ai sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce motivo di provvedimenti ai sensi dell'art. 92, lettera e) del T.U.S. (D.Lgs. 81/2008).

- w) Tutte le opere e gli apprestamenti necessari per il consolidamento dei rilevati, comprese le iniziamenti cementizie in pressione.
- x) Tutte le spese e gli oneri per il sostegno delle pareti di scavo, compresi a titolo non esaustivo i blindaggi metallici, le palancole metalliche, i micropali, il jet-grouting, i pali in calcestruzzo a grande diametro, ecc.
- y) Tutte le opere e gli apprestamenti necessari per il contenimento della falda, compresi jet-grouting perimetrale o per tappo di fondo dello scavo.
- z) Tutte le spese e gli oneri per l'aggottamento delle acque di falda per qualsiasi portata defluente nello scavo, mediante pompaggio con elettropompe da cantiere, idrovore, well-point ed ogni altra alternativa/dispositivo richiesto dalla Direzione Lavori

2.10.5 Oneri a carico dell'Impresa, relativi alla sicurezza in cantiere

Oneri a carico dell'impresa Appaltatrice:

1. I soggetti dell'Impresa Appaltatrice tenuti al rispetto della normativa in materia di sicurezza e regolarità nei cantieri edili si adopereranno affinché le condizioni di lavoro nei cantieri di rispettiva responsabilità siano tali da garantire pienamente la sicurezza ed i diritti dei lavoratori, come dettato dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (recante il T.U. sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), che ha introdotto il nuovo sistema istituzionale in materia, di recente integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dalle altre norme di legge di riferimento, dal CCNL edilizia e dagli accordi integrativi territoriali.
2. I datori di lavoro devono impegnarsi a porre in essere ogni attività ed iniziativa di propria competenza volta a fare applicare quanto di seguito elencato all'impresa appaltatrice e alle imprese subappaltatrici:

Obbligo da parte dei datori di lavoro di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impegnati nella realizzazione di opere edili ed affini (così come elencate nei C.C.N.L. del settore edile) il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. edilizia e affini di riferimento e dai relativi accordi integrativi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alla Cassa Edile di zona, ferma restando la disciplina in materia di trasferta di cui all'art. 21 del C.C.N.L. per le imprese edili ed affini.

Applicazione del Decreto legislativo n. 72 del 25 febbraio 2000 avente ad oggetto la Attuazione della Direttiva Comunitaria n. 96/71/CE in materia di distacco in Italia di lavoratori extracomunitari. Obbligo di applicare ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, nell'ambito di una prestazione di servizi ex art. 27 T.U. 286/98 (appalti), durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nonché dal C.C.N.L. di riferimento, applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l'iscrizione alla Cassa Edile di zona.

Obbligo da parte dell'Appaltatore di effettuare le comunicazioni previste dall'art 14 del vigente C.C.N.L. edilizia e affini e dall'art. 4 dell'Accordo Integrativo Provinciale. Analogamente per le Aziende Artigiane si applica quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. edilizia artigiana.

Obbligo dell'appaltatore di rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto al punto sopra da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni nell'ambito dei lavori eseguiti, in relazione alle maestranze impiegate nello specifico cantiere ed agli eventuali importi evasi, in base all'art. 29 capo II, Decreto legislativo 276/03 e s.m.i. e AL d. Lgs. 50/2016.

Obbligo per le stazioni appaltanti di subordinare il pagamento dello stato di avanzamento lavori e del saldo di fine lavori, in relazione alle maestranze impiegate nello specifico cantiere e all'eventuale importo evaso, alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso il versamento alle Casse Edili, tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Per quanto di loro competenza, la corretta acquisizione e controllo del D.U.R.C. riguarda le Pubbliche Amministrazioni nei casi previsti dalla normativa vigente per i lavori pubblici ed anche per quelli privati.

Obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18 lett. u) del Decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Al fine di una maggiore possibilità di verifica da parte degli organi di controllo in materia di sicurezza sul lavoro, i committenti od i responsabili dei lavori, ove incaricati ai sensi dell'art. 89 del Decreto legislativo 81/08, trasmetteranno la notifica preliminare, prevista dall'art. 99 dello stesso decreto, sia allo S.p.r.e.s.a.l., sia alla Direzione Provinciale del Lavoro, prima dell'inizio dei lavori.

Obbligo delle ditte esecutrici di fare effettuare ai lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile sedici ore di formazione presso l'Ente scuola - Cipet, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. 18.6.2008.

Le imprese che nell'ambito del cantiere svolgono attività non ricomprese nei contratti nazionali del settore edile, la cui prestazione non ricade, quindi, nella sfera di applicazione degli stessi, ma in quella di altri contratti di specifici settori di riferimento, sono tenute al rispetto degli obblighi in materia di correttezza retributiva e contributiva, di trasparenza, di sicurezza e di formazione previsti ai punti precedenti, compatibilmente con le previsioni dei rispettivi contratti di riferimento.

Deve essere dedicata particolare attenzione al contrasto di qualsiasi fenomeno di natura criminale che possa interessare i cantieri sotto il profilo della sicurezza e della regolarità dei lavoratori impiegati, con particolare riguardo ai lavoratori immigrati e alle problematiche connesse (sommministrazione illecita di manodopera, utilizzo di lavoratori clandestini ed altre forme di illecito).

2.10.6 Oneri ed obblighi specifici a carico dell'Appaltatore

Spese di contratto, di registro ed accessorie

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari e le spese di rogito notarile.

Ricerca e spostamento sottoservizi

Le aree oggetto dei lavori sono interessate dalla presenza di interferenze quali acquedotti, fognature, elettrodotti, linee telefoniche, tubazioni del gas, oleodotti, ecc. Per essi, prima di dare l'avvio alle opere, l'Impresa prenderà accordi con gli Enti erogatori dei servizi al fine di individuare l'esatta posizione dei tracciati, anche se non segnalati sugli elaborati di progetto, fornire l'assistenza necessaria, in termini di manodopera e mezzi d'opera, al Personale preposto dall'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura per determinare il corretto posizionamento delle

linee, eseguendo, se necessario, ricerche con sondaggi e con scavo anche manuale da effettuare prima di procedere con l'esecuzione delle opere, al fine di mettere in atto le opportune procedure di lavorazione e le misure di sicurezza.

L'Appaltatore è tenuto alla realizzazione delle opere interferenti con linee di sottoservizi esistenti in piena accettazione delle norme e modalità di esecuzione dei lavori pianificate o richieste dagli Enti o Società cui fa capo la responsabilità delle linee stesse.

E' responsabilità dell'Impresa esecutrice, acquisire le planimetrie dei tracciati di tutti i sottoservizi prima della realizzazione dei lavori (prima dell'apertura del cantiere) ed eseguire tutti i rilievi e sondaggi che risulteranno necessari definirne esattamente i tracciati e le quote di posa.

Per avere a disposizione le mappe aggiornate dei sottoservizi interferenti, l'Impresa è tenuta alla costante e continua verifica ed all'aggiornamento delle mappe dei sottoservizi che essa stessa ha acquisito presso gli Enti gestori.

Prima di dare inizio alle lavorazioni in cantiere, l'Impresa è tenuta a fornire copia delle mappe dei sottoservizi interferenti al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, quando questi ne faccia richiesta.

In nessun caso, e ad alcun titolo, l'Appaltatore potrà rivendicare oneri aggiuntivi derivanti dal rallentamento delle operazioni di cantiere dovuto alla presenza dei sottoservizi e delle relative interferenze.

Si intendono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri in termini di manodopera, attrezzature e mezzi d'opera necessari per fornire assistenza al Personale, ai Tecnici specializzati ed ai Responsabili territoriali che dovessero intervenire per controlli, verifiche, misurazioni, collaudi od, in generale, interventi specialistici sulle proprie linee.

Qualora risulti necessario un intervento diretto su una linea interferente, prevedendone lo spostamento, la creazione di un by-pass provvisorio od interventi simili, detto intervento potrà essere effettuato o direttamente dall'Ente erogatore, nel qual caso l'Impresa dovrà garantire senza la corresponsione di alcun onere la completa e totale assistenza, oltre al coordinamento di tutte le maestranze presenti in cantiere, oppure potrà essere eseguito dall'Impresa stessa per conto dell'Ente erogatore, previa stipula di regolare contratto fra Ente ed Impresa; sarà in ogni caso a carico e spese dell'Impresa l'adozione di ogni misura atta al mantenimento dell'integrità e funzionalità delle linee interferenti durante e dopo i lavori, in relazione alla vicinanza delle opere previste in appalto.

Si ribadisce che, avendo l'Appaltatore espressamente accettato il proprio ruolo di soggetto attivo e garante della completa attivazione dell'opera ed avendo egli rinunciato espressamente al ruolo di semplice esecutore "irresponsabile" del progetto o di ordini operativi della Direzione dei Lavori (Nudus Minister), la responsabilità per danni causati durante l'esecuzione dell'opera sarà imputata all'Appaltatore stesso, in quanto negli elaborati progettuali a lui consegnati sono contenute tutte le informazioni necessarie per organizzare in piena autonomia la corretta impostazione lavorativa di cantiere in presenza dei manufatti o delle linee di sottoservizi interferenti con le opere di progetto.

Ogni qualvolta l'Appaltatore, benché informato dal Committente di eventuali danni denunciati da terzi, proceda ulteriormente a sua discrezione nell'esecuzione delle opere, cagionando ed aggravando l'evento dannoso già lamentato, non potrà essere imputata alcuna responsabilità alla Stazione Appaltante (in accordo con la sentenza n. 13934, depositata il 28 giugno 2005 dalla Terza Sezione della Suprema Corte civile).

Ogni danno conseguente all'inosservanza di quanto sopra sarà a carico dell'Appaltatore.

Rinvenimento amianto

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione delle operazioni di scavo o demolizione previste in progetto, dovessero venire alla luce manufatti, tubazioni od oggetti contenenti amianto (Actinolite

(n. CAS 77536-66-4); Amosite (n. CAS 12172-73-5); Antofillite (n. CAS 77536-67-5); Crisotilo (n. CAS 12001-29-5); Crocidolite (n. CAS 12001-78-4); Tremolite (n. CAS 77536-68-6), ecc.), sarà necessario attenersi alle prescrizioni indicate nel D.Lgs. 277/91 "Attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma della Legge 212/90".

L'Appaltatore (mediante l'intervento specialistico del proprio Geologo incaricato), dovrà assumersi ogni onere necessario per garantire la caratterizzazione continuativa dei materiali scavati.

Tutti gli oneri aggiuntivi necessari per la conduzione in sicurezza delle operazioni di cantiere sono compresi e compensati negli Oneri per la Sicurezza definiti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, per cui l'Impresa appaltatrice si deve ritenere pienamente compensata, per ogni attività di monitoraggio, analisi e redazione di relazioni di tipo specialistico, in merito alla valutazione ed al monitoraggio in continuo del "rischio amianto".

Tutti gli oneri necessari per lo smaltimento del materiale contenente amianto (oneri di discarica compresi) sono a totale carico dell'impresa appaltatrice.

Fanno eccezione i ritrovamenti giudicati "Rinvenimenti eccezionali" dal RUP, per i quali si procederà secondo le indicazioni del RUP stesso.

Difficoltà di accesso ai siti e piste di cantiere

Anche ove non espressamente indicato in progetto, tutti gli oneri necessari per la realizzazione delle piste di cantiere sono a totale carico dell'impresa appaltatrice così come tutti gli oneri per raggiungere, trasportare materiali ed eseguire lavorazioni ed opere in località e siti di difficile accesso, anche ad alta quota (l'eventuale uso dell'elicottero per il trasporto dei materiali è a totale carico dell'impresa appaltatrice e deve essere preventivamente autorizzato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione).

I mezzi di cantiere, dovranno essere di dimensioni e pesi, a pieno carico, tali da poter percorrere in sicurezza la viabilità del sito, anche se tali caratteristiche tecniche dovessero pregiudicare la produttività oraria delle macchine; sarà inoltre necessario utilizzare macchine per il movimento terra dotate di roll-bar e cabina antischiacciamento a norme ROPS ISO 3471, FOPS ISO 3449, avvisatore acustico e luminoso.

Distinta ferri e tabella ordinativo ferri

Tutti gli oneri per la redazione delle distinte e delle "tabelle ordinativo ferri" di tutte le opere in cemento armato previste in progetto o in eventuali varianti sono a totale carico dell'impresa appaltatrice.

L'Impresa appaltatrice è tenuta a fornire copia dei suddetti elaborati (nella versione "ordinativo ante-operam" e nella versione "come eseguito" a fine lavori) alla Direzione Lavori.

Oneri di trasporto a discarica e rinterro

Tutti gli oneri per lo smaltimento a discarica (carico, deposito in cantiere per asciugatura materiale, nuovo carico, trasporto, scarico, oneri di discarica, ecc.) dei volumi di terreno eccedente il rinterro, dei materiali derivanti da demolizioni, dei volumi di terreno derivanti dalla realizzazione delle opere, dei materiali contenenti rifiuti speciali, ecc. (per qualsiasi codice CER), sono a totale carico dell'impresa appaltatrice.

Il terreno derivante dagli scavi deve essere trasportato a discarica senza rilascio di acqua, né di polvere lungo le strade, quindi, adeguatamente annaffiato d'acqua solo nella parte superficiale del mezzo di trasporto.

Tutti gli oneri per il rinterro delle opere in progetto e delle opere esistenti sono a totale carico dell'Impresa Appaltatrice.

In caso di utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti, la non contaminazione ai sensi dell'Allegato 4, ovvero la caratterizzazione chimico-fisica richiesta ai sensi di Legge, è a carico dell'Impresa appaltatrice.

Danneggiamento pavimentazioni stradali

Tutti gli oneri per il rifacimento delle pavimentazioni stradali, eventualmente danneggiate dai mezzi d'opera dell'Impresa, sono a totale carico dell'impresa appaltatrice.

Collegamenti elettrici

Nei prezzi utilizzati per apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche, anche ove non espressamente citati o evidenziati nelle tavole grafiche, sono compresi tutti i collegamenti elettrici ai quadri comando o alla linea ENEL e tutti i dispositivi elettrici ed elettronici necessari per fornire il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

E' inoltre compreso ed a carico dell'Impresa il progetto costruttivo degli impianti elettrici e di messa a terra e la certificazione finale degli impianti, compresa la certificazione generale dell'eventuale interconnessione tra nuovi impianti ed impianti esistenti. Tali oneri sono perciò a totale carico dell'Impresa.

Collegamenti idraulici

Nei prezzi utilizzati per apparecchiature elettromeccaniche, anche ove non espressamente citati o evidenziati nelle tavole grafiche, sono compresi tutti i collegamenti idraulici e tutte le linee di acqua industriale necessari per fornire il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

E' inoltre compreso ed a carico dell'Impresa il progetto costruttivo degli impianti idraulici e del piping e l'eventuale interconnessione tra nuovi impianti ed impianti esistenti.

19.6.10 Spostamento e allacciamento pubblici servizi, oneri di concessione, oneri per locazione aree private

Gli oneri per: spostamento e allacciamento ai pubblici servizi, oneri di concessione, locazione aree private per installazione cantiere o deposito materiali o arre di manovra, sono a totale carico dell'Impresa Appaltatrice.

Fanno eccezione i sottoservizi giudicati "interferenza eccezionale" dal RUP, per i quali si procederà secondo le indicazioni del RUP stesso.

Elaborati, disegni e schemi costruttivi, indagini e sondaggi

Non meno di 40 (quaranta) giorni prima della data di inizio di ogni singola opera l'Assuntore dei lavori dovrà rimettere alla Direzione Lavori in duplice copia, tutti gli elaborati tecnici (ove non presenti in progetto) per la realizzazione delle opere civili (con i relativi calcoli statici) nonché i disegni costruttivi dei macchinari, dei quadri e degli schemi elettrici.

Una copia di tali disegni sarà restituita all'Assuntore dei lavori munita del benestare e delle osservazioni della Direzione Lavori entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento; tale benestare non solleva l'Assuntore dei lavori dalle proprie responsabilità.

Sarà cura dell'Assuntore dei lavori eseguire tutte le prove ed indagini geotecniche ritenute necessarie al fine di ottemperare alle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, la esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione di cui al D.M. 21/1/1981 (Suppl. Ord. Gazz. Uff. n. 37 del 7/2/1984).

Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice tutti i sondaggi esplorativi e le prove sui materiali previste dalla normativa vigente o richieste dalla Direzione Lavori.

Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice tutti i sondaggi preliminari trasversali per l'identificazione del tracciato e della quota di posa dei sottoservizi.

Oneri per realizzazione argini e rilevati

Tutti gli oneri per la realizzazione dei rilevati e degli argini, compresa la fornitura di materiale idoneo da cava (a qualsiasi distanza dal cantiere) in sostituzioni di quello non idoneo presente in loco o mancante come quantità complessive, sono a totale carico dell'impresa appaltatrice.

Le quote arginali di progetto (in particolare la quota di sommità) dovrà essere rispettata all'atto del collaudo, dopo il presumibile assestamento del rilevato. Ogni eventuale abbassamento del corpo arginale, nel periodo intercorrente tra l'esecuzione dei lavori ed il collaudo, dovrà essere ripristinato a cura dell'impresa Appaltatrice.

Interferenze con strade, autostrade e ferrovie – disposizioni per assicurare la viabilità

L'Appaltatore è tenuto alla realizzazione delle opere interferenti con strade, autostrade e ferrovie in piena accettazione delle norme e modalità di esecuzione dei lavori previste con i disciplinari di concessione rilasciati dagli Enti o Società cui fa capo la responsabilità della gestione della viabilità stessa, in conformità con i disposti contenuti nel Nuovo Codice della Strada e secondo la fasizzazione prevista dal progetto esecutivo e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Eventuali soluzioni tecniche alternative dovranno essere oggetto di motivata ed articolata proposta tecnica scritta da parte dell'Impresa alla Direzione dei Lavori la quale, ricevuti in merito i giudizi positivi dell'Ente o Società cui fa capo la responsabilità dell'infrastruttura, del Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva e della Stazione Appaltante, rilascerà formale approvazione all'esecuzione dei lavori.

In tal caso rimangono a totale carico dell'Impresa gli oneri derivanti dal rallentamento delle operazioni di cantiere dovute ai tempi tecnici di rilascio dell'adeguamento di nulla-osta ed autorizzazioni.

E' vietato all'Impresa di chiudere o limitare, per l'esecuzione dei lavori, il transito nelle vie e strade senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente o della Società responsabile della viabilità sulla strade medesime.

La suddetta autorizzazione, che sarà concessa nei casi in cui si debba ricorrere a transito a senso alternato, dovrà indicare la durata della chiusura del transito nonché quelle modalità che per esse fossero necessarie.

In ogni altro caso dovrà l'Appaltatore provvedere a sua cura e spese affinché sia sempre possibile il transito dei pedoni e l'accesso alle proprietà private prospicienti ed attigue al cantiere di lavoro.

Nell'esecuzione dei lavori dovrà l'Appaltatore lasciare liberi i passaggi e procurarne dei nuovi a sue spese, con passerelle sicure e munite di barriere, dovrà provvedere a sue spese agli occorrenti ripari sia frontalmente che lateralmente agli scavi, collocandovi per la segnalazione dei lavori, un numero sufficiente di targhe regolamentari e di lanterne che staranno accese durante l'intera notte.

Le chiusure temporanee dei pozzi di servizio dovranno essere fatte robustamente, in modo da dare le più ampie garanzie di sicurezza ed in particolare, dovranno essere inapribili da estranei.

Analogamente dovrà provvedersi alla segnalazione e vigilanza dei chiusini aperti temporaneamente.

I segnali di preavviso dei lavori in corso dovranno essere, di regola, installati ai margini della strada, 100 metri prima dell'inizio della zona manomessa, saranno del tipo internazionale per segnale di pericolo generico.

I cavalletti di sbarramento della zona di suolo pubblico manomesso dovranno essere di due tipi:

tipo 1- altezza m 1,20; lunghezza m 1,50; coloritura a fasce inclinate bianche e rosse di cm 21 di larghezza con catarifrangenti.

tipo 2- altezza m 1,20; lunghezza m 3,00; coloritura a fasce inclinate bianche e rosse della larghezza di cm 21 con catarifrangenti.

Sono assolutamente esclusi i cavalletti colorati in maniera diversa da quella sopra indicata.

L'Appaltatore dovrà inoltre, disporre un servizio di guardia nelle ore notturne e nei giorni festivi per assicurarsi che i segnali siano mantenuti in posto e le lanterne rimangano accese durante la notte.

Le prescrizioni suesposte non dispensano l'Appaltatore dall'adottare quelle maggiori misure di sicurezza che siano richieste dalla particolare posizione e natura dei lavori e non implicino responsabilità alcuna per la Direzione dei Lavori, né per l'Amministrazione, restando invece sempre l'Appaltatore stesso responsabile verso i terzi dei danni eventualmente derivanti da segnalazioni deficienti per qualsiasi motivo.

Per quanto riguarda l'esecuzione del riempimento delle trincee scavate su sede stradale, l'operazione dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità previste dal Disciplinare di concessione ed adottata nella stesura del progetto esecutivo.

L'Appaltatore dovrà utilizzare, per il riempimento, esclusivamente il materiale previsto dagli elaborati progettuali; a riempimento eseguito e prima della formazione degli asfalti, dovranno essere eseguite le prescritte prove di piastra per la verifica del grado di compattazione del rinterro.

Si intendono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri in termini di manodopera, attrezzature e mezzi d'opera necessari per fornire assistenza al Personale, ai Tecnici specializzati ed ai Responsabili territoriali che dovessero intervenire per controlli, verifiche, misurazioni, collaudi od, in generale, interventi specialistici.

Tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati devono ritenersi compensati con il prezzo offerto e, per il fatto stesso di aver presentato la propria offerta, l'Impresa dichiara espressamente e a tutti gli effetti di riconoscere ed accettare che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi offerti, indipendentemente dalle quantità cui essi andranno applicati.

2.10.7 Protocollo di gestione degli inerti

L'Impresa appaltatrice è tenuta a presentare il *Piano di Utilizzo* degli inerti e l'eventuale piano di gestione dei rifiuti, indicando i siti di stoccaggio temporaneo e le destinazioni finali, e sottoporlo alla verifica del Committente.

Resta a carico dell'Impresa Appaltatrice lo smaltimento dei materiali di risulta delle demolizioni e del terreno di risulta degli scavi, per qualsiasi classe di codice CER 17.05.xx (da destinarsi a discarica di inerti, discarica di rifiuti non pericolosi e/o discarica di rifiuti pericolosi).
Tutti gli oneri di discarica sono a carico dell'impresa.

In relazione alle possibili destinazioni di riutilizzo ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", con riferimento all'eventuale superamento dei valori limite di concentrazione soglia di contaminazione (CSC):

alla Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06, ossia i limiti per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, se provenienti da aree residenziali o a verde pubblico o privato;

alla Colonna B se provenienti da aree commerciali, artigianali e industriali e destinati ad aree con la medesima destinazione d'uso;

alla Tabella LAB della legge regionale 7 aprile 2000 n. 42 per le aree agricole o assimilabili (campi, pascoli, boschi),
l'Impresa si farà carico di provvedere a tutte le necessarie Autorizzazioni.
I costi di trasporto, indennizzi e stoccaggio sono totalmente a carico dell'impresa (compresi oneri di discarica). Il riutilizzo è soggetto alla preventiva approvazione del RUP.

2.11 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dei lavori è l'unico responsabile nell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggiore termine di cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

In particolare, compete esclusivamente all'Appaltatore ogni responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;
- le opere provvisorie, le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche, ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprasuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

L'appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 del Codice Civile, del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al T.U.S. (D.Lgs. 81/2008), al DPR 1124/65, al DPR 524/82 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera.

Ogni e più ampia responsabilità, sia di carattere civile sia penale in caso di infortuni e danni, ricadrà pertanto sull'Assuntore dei lavori, restando l'Amministrazione, i Coordinatori per la sicurezza, nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

L'appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei Lavori.

Salvi gli adempimenti di cui al T.U.S. (D.Lgs. 81/2008) e s.m.i., l'appaltatore può nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

Ai sensi del T.U.S. (D.Lgs. 81/2008), ove vi sia anche solo movimentazione manuale di carichi pesanti, l'appaltatore provvederà anche alla nomina del Medico competente. L'appaltatore provvederà, infine, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza.

L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza conseguente alla stipulazione del contratto di appalto di lavori pubblici e derivante dalle normative vigenti in materia.

2.12 CONDIZIONI AMBIENTALI

Con la firma del Contratto, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi.

L'Appaltatore dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere installati i cantieri ed eseguiti i lavori nonché, tra l'altro, delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, della presenza della falda e delle escursioni stagionali, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali, e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche autorizzate e di avere inoltre considerato i vincoli a lui derivanti dallo svolgimento contemporaneo degli altri lavori che si eseguono per conto dell'Ente Appaltante.

2.13 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Nel contratto, l'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.M.L.P. 145/2000, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.

2.14 CONDOTTA DEI LAVORI - DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

Ai sensi dell'art. 4 del D.M.L.P. 145/2000, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante, che ne darà comunicazione alla Direzione dei Lavori.

Per tutta la durata dell'appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'Impresa appaltatrice, **l'Appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere a persona avente competenza professionale estesa ai lavori da dirigere, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori .**

La nomina del Direttore Tecnico e dell'eventuale Assistente responsabile dovrà essere comunicata per iscritto alla Direzione dei Lavori e alla Amministrazione Appaltante entro 30 giorni dalla esecutorietà del contratto e comunque prima che abbia luogo la consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 6 del D.M.L.P. 145/2000, il Direttore Tecnico di cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza.

Nel caso in cui l'Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di Imprese o ad un consorzio, l'incarico della Direzione Tecnica del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti in cantiere.

Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

Il Direttore Tecnico di Cantiere dovrà essere indicato nella dichiarazione d'inizio lavori e nell'apposito **cartello** da esporsi all'ingresso del cantiere, ed esso sarà responsabile dell'osservanza delle norme antinfortunistiche previste dal T.U.S. (D.Lgs. 81/2008) e dai DPR 320/56 e 321/56, dalla Legge 1369/61, dal DPR 1192/61, dal D.M. del 2 settembre 1968, dal DPR 524/82, dal D.M. 28 maggio 1985, dai D.M. del 28 novembre 1987 nn. 588, 592, 593 e 594 e successive variazioni ed integrazioni.

Il Direttore Tecnico di Cantiere dovrà risultare costantemente reperibile negli orari di lavoro; su esso incombe il compito di curare il rispetto delle norme di sicurezza contro gli infortuni degli operai e dei terzi e le relative responsabilità, civili ed anche penali.

Prevvia motivata comunicazione all'Appaltatore, la Direzione dei Lavori ha il diritto di chiedere la sostituzione del Direttore di Cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Il cartello di cantiere, contenente le indicazioni richieste dalle normative vigenti, dovrà avere una dimensione minima di m 3x2.

Per ogni sito secondario dovrà essere affisso un cartello di dimensioni minime 1,5 x 1 m.

2.15 DIREZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILITA' DI CANTIERE

La Direzione dei Lavori è impersonata dal professionista nominato dal Committente, come organo attraverso il quale si svolgono i rapporti fra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante, e ad essa competono le disposizioni per lo svolgimento dell'ordine dei lavori e per l'interpretazione esecutiva delle norme contrattuali e degli elaborati grafici, al Direttore dei Lavori nominato dall'Ente Appaltante competono tutti i poteri al medesimo attribuiti dalle vigenti disposizioni di Legge.

La Direzione dei Lavori è responsabile quindi penalmente e civilmente per quanto riguarda la corrispondenza delle opere alla concessione edilizia ed alle eventuali varianti autorizzate dall'Amministrazione in corso d'opera.

Resta inteso che è in facoltà del Direttore dei Lavori richiedere in corso d'opera, anche presso eventuali fornitori, ogni verifica e prova al fine di accertare l'idoneità e la rispondenza dei materiali alle previsioni del Capitolato, nonché ogni esame di laboratorio, saggio, prova o collaudo ritenuto necessario per accertare la rispondenza delle opere alle prescrizioni di capitolato, di progetto e di Legge ed alle buone regole dell'arte; tutte le conseguenti spese ed ogni opera per assistenza, manodopera, materiale, ripristini e quanto altro richiesto dal Direttore dei Lavori sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni che saranno impartite senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare progresso delle prestazioni.

La sorveglianza della Direzione dei Lavori non esonera l'Appaltatore della responsabilità per la perfetta esecuzione delle opere, per la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati.

L'Appaltatore riconosce contrattualmente al Direttore dei Lavori l'interpretazione finale dei documenti di appalto e di contratto, obbligandosi ad uniformarsi in ogni caso al conseguente ordine di servizio del Direttore dei Lavori senza interrompere il lavoro fatta salva comunque la possibilità di far valere le sue ragioni, con formale riserva.

La Direzione di Cantiere rimane responsabile unica sia civilmente che penalmente dell'esecuzione e direzione delle opere, dell'organizzazione del cantiere e delle maestranze e dell'applicazione delle norme antinfortunistiche, anche in attuazione dell'art. 2087 del Codice Civile, se delegato dal titolare dell'Impresa appaltatrice.

2.16 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti, seguendo un Piano di Qualità.

La Direzione dei Lavori ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

2.17 ACCESSO AL CANTIERE E DISPONIBILITA' DELLE AREE PER L'INTERVENTO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI DALL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

L'Appaltatore dovrà garantire l'accessibilità a tutte le aree di cantiere, previa autorizzazione della Direzione dei Lavori, per permettere a soggetti terzi eventuali attività e lavorazioni specifiche che la Direzione dei Lavori ritenesse opportuno fare eseguire.

L'area di cantiere e l'impianto, nelle parti che la Direzione dei Lavori e/o la Stazione Appaltante riterrà opportune, dovranno essere resi disponibili e poste in assoluta sicurezza, per potere svolgere qualsiasi evento temporaneo che la Stazione Appaltante e la Direzione dei Lavori ritenessero necessari.

L'Appaltatore dovrà inoltre permettere l'accessibilità e l'impianto di cantiere all'esecutore di altri interventi di lavoro, nel rispetto delle indicazioni che la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, impartiranno qualora ciò si rendesse necessario al fine del rispetto del programma di messa a disposizione per l'uso dell'intera opera.

Per l'attuazione di detti interventi potrà essere necessario garantire la disponibilità di parte delle aree di cantiere, pertanto l'Appaltatore sarà tenuto a modificare, previo ordine scritto della Direzione dei Lavori, la recinzione di cantiere, l'impianto dei baraccamenti e tutto quanto necessario per dare attuazione in sicurezza alle nuove opere da eseguire, senza per questo dare adito a richieste di maggiori oneri a carico della Stazione Appaltante.

Un numero adeguato di DPI sopra richiamati dovranno essere a disposizione per il personale esterno (Direzione Lavori) e in visita.

2.18 DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del Procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore.

Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

2.19 DANNI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo III del DPR 207/10.

2.20 TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località e per la categoria che venga successivamente stipulato. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art. 36 della Legge 300/70 e art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al c. precedente, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, all'Appaltatore sarà ordinato per iscritto di provvedervi entro i successivi **15 giorni**. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Stazione Appaltante può pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore e trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non sarà restituita, salvo i sequestri già concessi.

I pagamenti fatti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; trasmetteranno ai fini del pagamento dei SAL e dello stato finale dei lavori copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi, fino all'ultimazione dei lavori (DURC ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti (ai sensi del T.U.S. D.Lgs. 81/2008)).

In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, dalla Direzione Provinciale del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione alla Stazione Appaltante, né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni.

Le ritenute dello 0,50% possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

L'Appaltatore è inoltre tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 1312/21 sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che venissero emanate durante l'esecuzione dei lavori, in materia di assunzione della mano d'opera in genere.

3. NORME PARTICOLARI.

3.1 ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEI MATERIALI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale, essere idonei all'impiego previsto in progetto e comunque della migliore qualità; tutti i materiali possono essere messi in opera solamente dopo la consegna delle specifiche tecniche alla Direzione dei Lavori ed avendone ricevuta approvazione.

In caso di controversia:

1. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

La Direzione dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non esegua la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza da parte della Direzione dei Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, è applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'Appaltatore..

Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti.

Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

3.2 PROVISTA DEI MATERIALI

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della Stazione Appaltante l'Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

3.3 SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN CONTRATTO

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, la Direzione dei Lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, che riporti l'espressa approvazione del Responsabile Unico del Procedimento; in tal caso si applica l'art. 15, c. 15 del DPR 207/10.

3.4 VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

3.5 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione alla Direzione dei Lavori.

La Direzione dei Lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo.

In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se la Direzione dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

3.6 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora i materiali non siano di interesse dell'Amministrazione, è fatto obbligo all'Appaltatore di procedere con il loro allontanamento dal cantiere, provvedendo a propria cura e spese al loro collocamento presso un sito di stoccaggio temporaneo (qualora si tratti di materiale riutilizzabile) o presso discarica autorizzata, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

3.7 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di una adeguata copertura assicurativa.

Si ribadisce che, avendo l'Appaltatore espressamente accettato il proprio ruolo di soggetto attivo e garante della completa attivazione dell'opera ed avendo egli rinunciato espressamente al ruolo di semplice esecutore "irresponsabile" del progetto o di ordini operativi della Direzione dei Lavori (Nodus Minister), la responsabilità per danni causati durante l'esecuzione dell'opera sarà imputata all'Appaltatore stesso, in quanto negli elaborati progettuali a lui consegnati sono contenute tutte le informazioni necessarie per organizzare in piena autonomia la corretta impostazione lavorativa di cantiere in presenza dei manufatti o delle linee di sottoservizi interferenti con le opere di progetto.

Ogni qualvolta l'Appaltatore, benché informato dal Committente di eventuali danni denunciati da terzi, proceda ulteriormente a sua discrezione nell'esecuzione delle opere, cagionando ed aggravando l'evento dannoso già lamentato, non potrà essere imputata alcuna responsabilità alla Stazione Appaltante (in accordo con la sentenza n. 13934, depositata il 28 giugno 2005 dalla Terza Sezione della Suprema Corte civile).

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia per iscritto alla Direzione dei Lavori, a pena di decadenza, entro 3 giorni da quello dell'avvenimento.

I danni saranno accertati in contraddittorio dalla Direzione dei Lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi, attrezzature e mezzi d'opera dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere; mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con mezzi di prova documentali e con fotografie e filmati, ad eccezione della prova testimoniale.

Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore quei danni conseguenti ad assestamenti, franamenti, solcature, interrimento di cunette, allagamento degli scavi ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia, oppure danni alle trincee ed agli scavi aperti per la rottura di tubazioni, dovendo l'Impresa appaltatrice provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

3.8 CONSEGNA DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori, la cui nomina sarà tempestivamente comunicata dall'Amministrazione all'Appaltatore, provvederà, entro 45 giorni dalla data di esecutorietà del contratto - ed anche prima in caso di urgenza - alla consegna dei lavori, dandone atto con apposito verbale in duplice copia sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Direzione dei Lavori.

Qualora si verificassero le condizioni, i lavori potranno essere consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna.

Nel caso in cui i lavori appaltati siano molto estesi, ovvero manchi la disponibilità totale delle sedi lungo le quali dovranno svilupparsi i cantieri o comunque per qualsiasi altro impedimento o causa, l'Amministrazione potrà disporre per la consegna dei lavori anche in più tempi successivi, con verbali parziali.

L'Appaltatore non potrà per questo sollevare eccezione o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi od indennizzi.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna con il quale peraltro potrà essere prescritto diverso termine perentorio per l'esecuzione totale dell'opera ove, a tal momento, la sua evoluzione avesse già raggiunto avanzata fase.

Qualora l'Appaltatore non si presenti il giorno stabilito a ricevere la consegna, il Direttore dei Lavori gli assegnerà, mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno 5 giorni dalla data di spedizione della stessa, un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, l'Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto o di procedere alla esecuzione d'ufficio, disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

All'atto della consegna saranno forniti all' Appaltatore:

- a) gli occorrenti disegni di progetto;
- a) l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto a verificare tempestivamente i capisaldi che gli sono stati consegnati, segnalando alla Direzione Lavori, non oltre 7 giorni dalla consegna, eventuali difformità che avesse in essi riscontrate rispetto alle indicazioni del relativo elenco.

Esso sarà inoltre responsabile della conservazione di tali capisaldi, che non potrà rimuovere senza il preventivo consenso della Direzione dei Lavori.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere, ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

3.9 RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL'APPALTATORE IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA DEI LAVORI

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore allo 0,20 %.

Ove l'istanza dell'Impresa appaltatrice non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Oltre alle somme già citate, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma di legge da parte dell'Appaltatore deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'art. 190 del DPR 207/10.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma di legge, debitamente quantificata, deve essere inoltrata dall'Appaltatore a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

3.10 PENALI PER RITARDO

La pena pecuniaria, per ritardo nella conclusione dei lavori, rimane stabilita nella misura dell'**uno per mille** dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

La penale è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Per quanto riguarda il ritardo nella consegna di documentazione alla Stazione Appaltante, alla Direzione dei Lavori o al Coordinatore della Sicurezza in Fase Esecutiva, nel caso in cui il documento mancante sia condizione vincolante per l'ingresso in cantiere (Esempio: ritardo nella consegna dei POS), sarà applicata una penale giornaliera pari a **euro 100,00 (cento)** per ogni documento mancante.

3.11 PREMIO DI ACCELERAZIONE

Non sono previsti premi di accelerazione.

3.12 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

La sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.

3.13 SOSPENSIONE ILLEGITTIMA

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause illegittime danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

3.14 PROROGHE

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto di quanto di seguito riportato. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

3.15 VARIAZIONE DELLE OEPRE PROGETTATE

3.15.1 Varianti in corso d'opera

Le indicazioni di cui agli articoli del presente Capitolato Speciale di Appalto ed i disegni da allegare al contratto ed ogni altro elaborato debbono ritenersi come elementi del progetto esecutivo per definire le opere da costruire.

Ai sensi dell'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del d. Lgs. 50/2016:

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

2. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali.

6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura

privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12.

3.15.2 Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'Appaltatore

Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, l'Impresa Appaltatrice, durante il corso dei lavori, può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

L'idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.

La proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al Direttore dei Lavori che entro **10 giorni** la trasmette al Responsabile del Procedimento unitamente al proprio parere.

Il Responsabile del Procedimento entro i successivi **30 giorni**, sentito il Progettista, comunica all'Appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

Le proposte dell'Appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori, così come stabilito nel relativo programma.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente art. sono ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

3.15.3 Diminuzione dei lavori

La Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in Capitolato Speciale d'Appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

3.15.4 Lavori eventuali non previsti

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si provvederà alla determinazione dei nuovi prezzi.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono accettati definitivamente.

3.15.5 Prestazioni particolari, opere speciali

Per tutte le opere di tipo particolare, di cui non si fa specifica menzione nel presente Capitolato Speciale di Appalto, l'Impresa appaltatrice si dovrà attenere scrupolosamente a quanto contenuto nelle singole voci dell'Elenco Prezzi Unitari, nella Normativa Tecnica di riferimento attualmente in vigore ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, per l'approvazione quanto necessario a definire ed individuare materiali e tecnologie necessarie (campioni, schede tecniche, esempi di opere già eseguite, ecc.).

3.16 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Con il termine di ultimazione lavori nel presente contratto d'appalto si intende il compimento delle attività inerenti l'opera nel suo complesso (data finale).

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

L'Appaltatore dovrà dare comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale.

Nel caso di riscontro positivo sarà redatto il relativo certificato di constatazione.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere oggetto della verifica siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte e sia stata presentata la relativa certificazione di controllo qualità.

Dalla data finale della ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione dei collaudi.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 199 del DPR 207/2010.

3.17 DOCUMENTI CONTABILI

La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili in conformità a quanto stabilito dal Titolo IX, Capi I, II e III, artt. da 178 a 210 del DPR 207/10.

3.18 INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:

- a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;
- b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito

preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

3.19 TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i **45 giorni** a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i **30 giorni** a decorrere dalla data di emissione del certificato.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i **90 giorni** dall'emissione del certificato di collaudo.

Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di **90 giorni** decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

3.20 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato.

Qualora il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i **60 giorni** dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.

Qualora il ritardo nel pagamento superi i **60 giorni**, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i **60 giorni** dal termine stesso.

Il saggio degli interessi di mora è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo c., del Codice Civile.

3.21 COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016:

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.

3. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;

b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;

c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;

d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16.

9. Al termine del lavoro sono redatti:

- a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;
- b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;
- c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

3.22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dell'art. 190 del DPR 207/10.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere assegnate od ordinate, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili od invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica e alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare all'Amministrazione.

In materia di contenzioso, si richiama quanto disposto dagli artt. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 e 211 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite in via esclusiva all'**Autorità giudiziaria del Foro di Cuneo**.

3.22.1 Forma e contenuto delle riserve

Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono sempre essere iscritte nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente e formalmente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.

In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di **15 giorni** fissato dall'art. 190, c. 3, del DPR 207/10.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 205 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 (D. Lgs. 50/2016) e di quanto disposto dal DPR 207/2010.

3.22.2 Definizione delle riserve al termine dei lavori

Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, sono esaminate e valutate dalla Stazione Appaltante entro **60 giorni** dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/10.

Le domande che fanno valere in via ordinaria pretese già oggetto di riserva ai sensi dell'art. 191 del DPR 207/10, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

3.22.3 Tempo del giudizio

L'Appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di 60 giorni.

3.22.4 Controversie

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

3.23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016:

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per

cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Resta comunque fermo il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto per grave inadempimento dell'appaltatore.

Costituiscono comunque grave inadempimento e/o grave irregolarità che fonda il diritto della stazione appaltante a risolvere il contratto le seguenti fattispecie:

- a) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- b) gravi e/o ripetute inadempienze debitamente accertate alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- c) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore per un periodo, anche cumulato, superiore a 15 giorni solari senza giustificato motivo;
- d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- e) frode, non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- f) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 92, c. 1, lettera e), T.U.S. (D.Lgs. 81/2008);
- g) sospensione o revoca, o perdita dell'attestazione SOA, da parte dell'appaltatore, per la categoria e l'importo adeguato ai lavori oggetto di appalto ancora da eseguirsi;
- h) sentenza dichiarativa di fallimento, decreto di ammissione in concordato preventivo, provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La consegna delle opere e la presa di possesso del cantiere da parte della stazione appaltante ha inizio con un verbale di constatazione, redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite, nonché della consistenza del cantiere. Nel caso in cui il curatore fallimentare non presenzi ai rilievi in contraddittorio il verbale sarà redatto alla presenza di due testimoni. Successivamente si darà corso alla redazione del conto finale nei termini precedentemente stabiliti. Le opere anche se non finite, ma eseguite regolarmente, saranno pagate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal contratto circa la contabilità e l'accettazione dei lavori. Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto di materiali, è fissato di intesa con il curatore fallimentare. In caso di disaccordo sarà competente in via esclusiva il **Tribunale civile della sede riportata all'art. precedente**. Oltre a ciò non sono dovuti altri compensi.

4. NORME TECNICHE - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

4.1 SOPRALLUOGHI ED ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Prima di presentare l'offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto del presente Capitolato, l'Impresa dovrà ispezionare i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito alle opere da realizzare (con particolare riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche specifiche ed alle eventuali connessioni con altri lavori di costruzione, movimenti di terra e sistemazione ambientale in genere), alla quantità, all'utilizzazione ed all'effettiva disponibilità di acque per l'innaffiamento e la manutenzione.

Di questi accertamenti e ricognizioni l'Impresa sarà tenuta a dare, in sede di offerta, esplicita dichiarazione scritta: non saranno pertanto prese in alcuna considerazione lamentele per eventuali equivoci, sia sulla natura del lavoro da eseguire, sia sul tipo di materiale da fornire.

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione da parte dell'Impresa di ogni condizione specifica riportata nel seguente Capitolato o risultante dagli eventuali elaborati di progetto allegati.

4.2 INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI SOGGETTE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Ove previsto dalle planimetrie di progetto ed ove indicato dalla Direzione dei Lavori, si procederà all'esecuzione delle diverse tipologie di lavori.

I limiti e le superfici interessate dai diversi interventi potranno essere variate dalla D.L. e verranno indicate in modo insindacabile dalla Direzione Lavori stessa.

- Norme generali

I materiali dovranno essere di buona qualità, conformi alle normative vigenti e conformi alle esigenze progettuali, ove non dettagliatamente specificato nelle seguenti norme.

Nell'ambito del cantiere, non possono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto consolidante sul suolo o tossico sulla vegetazione.

I materiali saranno depositati nei luoghi previsti all'uopo dal progetto ovvero indicati all'Impresa dalla direzione lavori.

- Periodo di esecuzione

I lavori non dovranno interferire con l'attività pastorale esercitata nell'area e dovranno essere realizzati in assenza di bestiame in alpeggio, compatibilmente con l'andamento meteorologico stagionale.

4.3 OPERE DI PRESA

Circa 50 m a valle della grangia si osserva la presenza di acqua che sembra scaturire ed affiorare in più posti lungo il pendio: le acque sotterranee, infatti, incontrano qui una situazione geologica tale per cui il movimento di percolazione interno al versante si arresta. Man mano queste acque si accumulano, saturando i vuoti della formazione rocciosa e per la giacitura di tali strati, esse riemergono in superficie. Dal punto di vista puramente geologico questa viene definita "sorgente" e, nel caso in questione, "perenne" perché attiva durante l'intero anno solare.

Il problema relativo alla sua captazione è che non esiste un unico punto nel quale tale sorgente sgorga ma l'intero versante appare interessato da piccole fuoriuscite che è necessario convogliare in un'unica vasca di accumulo.

I lavori di captazione dovranno essere realizzati da personale altamente specializzato e esclusivamente a mano; ciò allo scopo di non "perdere" la sorgente e fare in modo che non vada a scorrere in profondità.

A tal fine saranno realizzate delle trincee drenanti con andamento trasversale alla pendenza, cosiddetto "a lisca di pesce", che sfociano in un collettore centrale anch'esso realizzato con un tubo drenante interrato che, sua volta, convoglierà le acque nella vasca di accumulo.

A queste si aggiungeranno le acque superficiali captate da un paio di cunette ai lati della vasca anch'esse confluenti nella stessa.

Le trincee drenanti, poste su tre livelli successivi, avranno una lunghezza di circa 10 metri (5 metri per parte rispetto al ramo centrale di raccordo); i tre livelli saranno posti a loro volta a una distanza di circa 4 m. La profondità delle trincee varierà da un minimo di 0,8 m ad un massimo di 1,50 m, in funzione della profondità della sorgiva.

Esse saranno realizzate mediante uno scavo a sezione trapezoidale il cui fondo e le cui pareti saranno rivestiti con la posa di geotessile non tessuto/geocomposito ad azione filtrante: il geocomposito dovrà essere appoggiato alla parete dello scavo che intercetta per prima le linee di flusso (parete di monte). Alla base dello scavo verranno posati tubi corrugati microfessurati in PVC con diametro esterno di 200 mm, che avranno il compito di convogliare le acque di captazione a valle. Lo scavo verrà quindi riempito con il materiale di risulta, preferibilmente lapideo.

Le trincee dovranno essere scavate con attenzione, a piccoli tratti, procedendo da valle verso monte in modo che, anche se costruite parzialmente, esse possano esercitare la loro azione drenante già in fase di costruzione evitando così eventuali perdite della vena acquifera e scongiurando l'insorgere di processi erosivi.

A valle del sistema di trincee drenanti si prevede la realizzazione di un paio di cunette, la cui funzione è, come anticipato, di captare e raccogliere eventuali acque superficiali provenienti da monte. Esse saranno realizzate in geocomposito, costituito dall'accoppiamento di una geostuoia in polipropilene sul lato superiore, da un geotessile nontessuto intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica impermeabile (PL) sul lato inferiore, e avranno sezione trapezia con base maggiore di circa 0,8 m e lati con inclinazione di 45°; la profondità sarà di circa 0,30 m. Anch'esse confluiranno nella vasca di accumulo.

La vasca ha il compito di raccogliere le acque captate a monte e di accumularle. L'opera in progetto sarà realizzata in CLS e avrà dimensioni totali di 1,5 x 1,5 x 3 m; la vasca a regime conterrà circa 6,75 m³ di acqua. Essa sarà interrata su tre lati e rivestita in pietrame reperito in loco sulla faccia a vista, a mascheramento e a miglior inserimento nel contesto ambientale; sarà dotata di chiusino di ispezione (0,5 x 0,5). Al fine di limitare il passaggio di materiali quali foglie, pietre ed erba nella vasca, prima dell'ingresso nella stessa delle canalette e dei drenaggi, sarà posizionato un pozzetto di captazione prefabbricato dotato di griglia metallica pozzetto (0,8 x 0,8).

Una seconda opera di presa, parallela alla precedente, sarà realizzata in sostituzione dell'attuale pozzetto posto all'inizio del macereto e ottimizzare la captazione della piccola venuta d'acqua che si origina nella pietraia. Qui sarà realizzata una piccola vasca di accumulo avente dimensioni di 1 x 1,5 x 1 m dalla quale parte un tubo che porta alle vasche; essa sarà dotata di predisposizione per l'attacco della pompa per portare l'acqua alla grangia.

La parete superiore della vasca sarà mobile, in modo tale da fungere da pozzetto di ispezione in caso di necessità.

Anche in questo caso, al fine di limitare il passaggio di materiali quali foglie, pietre ed erba nella vasca, a monte dell'ingresso nella stessa, sarà posizionato un pozzetto di captazione prefabbricato dotato di griglia metallica pozzetto (0,8 x 0,8).

4.4 ABBEVERATOI

A valle di tutto, a una quota di circa 2.252 metri, verrà realizzato un abbeveratoio fisso; saranno utilizzate vasche di metallo analoghe a quella mobile presente che saranno alloggiare su un basamento di nuova realizzazione costruito sempre in materiale lapideo e malta cementizia, di lunghezza 8 metri e altezza variabile da 10 cm a circa 50 cm.

Le vasche di abbeverata, che saranno dunque appoggiate e fissate al basamento, verranno rivestite lungo i fianchi con legname a migliorarne l'inserimento nel contesto paesaggistico. Le assi di legno avranno spessore di almeno 3 cm e dovranno essere di larice.

Saranno dotate di galleggiante al fine di ottimizzare lo sfruttamento idrico e non determinare sprechi della risorsa acqua.

La vecchia vasca in calcestruzzo armato verrà demolita e il materiale risultante sarà portato a discarica.

Saranno inoltre acquistate n.4 vasche da pascolo in polyetilene ad alta robustezza con bordo anti spruzzo e tappo da 1500 lt con galleggiante, che saranno posizionate in posti diversi del comprensorio di pascolo in funzione della localizzazione del bestiame nei diversi periodi.

4.5 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA GRANGIA

La captazione delle acque ne consente non solo l'utilizzo ai fini zootecnici per l'abbeverata degli animali al pascolo, ma anche ai fini domestici con l'approvvigionamento idrico, seppur non potabile, della grangia situata a monte, che ne risulta attualmente sprovvista.

Il dislivello totale tra la vasca di accumulo minore e la grangia è all'incirca di 25 metri; a tal fine si prevede l'installazione di una elettropompa idraulica ad energia solare adeguata che prelevando acqua dalla vasca di accumulo riempirà un serbatoio della capienza di circa 1.000 litri posto fuori terra, dietro la grangia.

Questa, che andrà periodicamente riempita in funzione dell'utilizzo, consentirà l'uso idrico ai fini domestici per l'alpeggiatore stagionale della grangia.

4.6 ALLACCIAMENTI IDRICI

Le varie opere e attrezzature fin qui elencate saranno connesse e raccordate idraulicamente mediante la posa di tubazioni in polietilene del diametro di 32 mm. Saranno realizzati dunque scavi a sezione ristretta, della profondità di circa 50 cm, nel quale verranno posate le suddette tubazioni, e quindi richiusi con il materiale di risulta. I tubi collegheranno la vasca di accumulo e il pozzetto di captazione all'abbeveratoio che avrà inoltre un suo scarico, anch'esso interrato, che porterà in un impluvio poco distante (circa 10 metri). La vasca di accumulo più piccola verrà allacciata al serbatoio di carico della grangia a monte con una tubazione lunga circa 70 metri; si prevede che lo scavo e la posa delle tubazioni interesserà in totale circa 100 metri lineari. Inoltre verranno forniti alla Grangia circa 120 m di tubazioni in polietilene del diametro di 32 mm necessari per collegare le vasche di accumulo con gli abbeveratoi mobili che saranno posizionati in luoghi differenti dell'alpeggio in funzione della necessità del pascolo e della localizzazione del bestiame nei diversi periodi.

Inoltre verrà realizzato il sistema di scarico delle acque reflue per la grangia. Infatti al momento attuale la struttura è dotata di servizi igienici ma non di un sistema di smaltimento delle acque bianche e nere che sarà dunque necessario realizzare nell'ambito di questo progetto.

Per quanto concerne la sua descrizione si rimanda all'elaborato relativo denominato "Progetto di scarico acque reflue".

4.7 OPERE ACCESSORIE

E' prevista la realizzazione di una recinzione intorno all'opera di presa che comprenda la vasca di accumulo, le canalette e l'area interessata dalle trincee drenanti, al fine di precludere l'accesso degli animali domestici all'opera di captazione. La fascia di rispetto sarà di circa 5 m dalle opere realizzate.

La recinzione sarà realizzata mediante l'infissione nel terreno di pali in legno di larice, uno ogni 2 cm; la lunghezza stimata è di circa 80 m lineari; sarà cura del pastore, durante il periodo estivo, sistemare un filo elettrificato o una rete tra i pali al fine di rendere impossibile il passaggio degli animali sull'area.

La scelta di non realizzare una vera e propria staccionata è legata alle condizioni ambientali nelle quali tale opera sarà realizzata: il carico del manto nevoso durante l'inverno infatti potrebbe determinare la rottura delle traverse e dell'intera recinzione; in questo modo invece tra i paletti sarà poi tirato un filo elettrico o una recinzione in plastica per impedire il passaggio agli animali e i paletti, se inclinati dalla neve, potranno essere agevolmente riposizionati e drizzati.

Come già indicato sopra, di fianco alla grangia è presente un piccolo edificio costruito in legname e con tetto a una falda scandole: l'utilizzo è quello di deposito attrezzi e di ricovero per i cani da guardiania. Attualmente esso è sprovvisto di chiusura e pertanto si provvederà alla realizzazione di un portone in legname di larice, al fine di poter utilizzare tale ricovero in maggiore sicurezza.

Le dimensioni sono 3,20 x 2,10 m e lo spessore delle tavole in legname che saranno utilizzate sarà di 2,5 cm.

Esso avrà un aspetto rustico al fine di inserirsi nel contesto circostante in maniera adeguata e consona.

4.8 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L'impianto fotovoltaico da installare presso la Grangia Nebin dovrà funzionare in modalità "stand alone" (o in isola) in quanto nel sito di installazione non è presente la rete elettrica nazionale. L'impianto avrà una Potenza nominale minima $P_n \text{ min} = 1,53 \text{ kWp}$ e n°8 batterie al piombo-gel da 12V e 100Ah.

L'impianto progettato dovrà essere realizzato a regola d'arte e collaudato secondo i dettami del D.M. 37/2008. I moduli fotovoltaici, in silicio policristallino, devono essere provati e certificati da laboratori accreditati per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alle norma UNI CEI vigenti..

Si evidenziano i requisiti minimi dei pannelli fotovoltaici installati:

1) Fornitura e posa su tetto da capanno ricovero attrezzi di N°6 pannelli Potenza nominale 255 Wp aventi le seguenti caratteristiche indicative e non vincolanti:

- 60 Celle solari in silicio policristallino;
- vetro temprato spessore 3,2 mm;
- scatola di giunzione sul retro IP65 con min. 3 diodi by-pass; - dimensioni: 1649x991x35 (lung. x altezza x spessore);
- tensione nominale alla potenza di picco: 27,5 V
- corrente nominale alla potenza di picco: 6,84 A;
- tensione massima del sistema: 1000 V;
- garanzia 25 anni sulla riduzione lineare di potenza;
- garanzia 10 anni sul prodotto;
- certificazioni: IEC 61215, test sicurezza IEC 61730.

2) Fornitura e posa in opera di Inverter monofase per impianti stand alone, Potenza 2,4kW 230V AC con regolatore di carica MPPT 48V 60A 3000W, ingresso AC per generatore d'emergenza. Questa apparecchiatura All in One permette di realizzare nel modo più semplice possibile un impianto in isola. In alternativa è possibile realizzare l'impianto con i singoli elementi distinti:

- regolatore di carica;
- inverter;
- centralina di scambio;
- carica batterie.

Caratteristiche principali:

Onda Sinusoidale Pura

Regolatore Solare MPPT integrato

Corrente di carica selezionabile in base alle applicazioni

Priorità Solare e AC configurabile tramite il Display LCD

Compatibile con tensioni variabili o generatori

Accensione automatica in caso di mancanza corrente AC

Funzione Cold Start (Avvio anche con solo batteria tensione DC)

Caricabatteria intelligente per ottimizzare le prestazioni delle batterie.

Caratteristiche Tecniche Uscita Inverter

Potenza Massima: 3000VA/3000W

Tipo Onda: Onda Sinusoidale Pura

Regolazione Tensione AC: $\pm 5\%$

Efficienza Inverter (Picco): 93%

Tempo di Trasferimento 20ms (per carichi domestici)

Caratteristiche Tecniche Ingresso AC

Tensione: 230 Vac

Range di Tensione selezionabile: 90~280 Vac

Frequenza: 50Hz - 60Hz (rilevamento automatico)

Caratteristiche Tecniche Ingresso DC

Tensione Nominale: 48 Vdc

Tensione di Carica: 54 Vdc

Protezione di Sovraccarica: 62 Vdc

Caratteristiche Regolatore Solare DC e Caricabatterie e AC

Potenza Fotovoltaica massima: 3000W;

Tensione Fotovoltaica Ottimale per MPPT: 60~88 Vdc;

Tensione Fotovoltaica Massima a Circuito Aperto: 102 Vdc;

Corrente Fotovoltaica massima: 50A;

Corrente AC massima: 60A;

Corrente di carica massima: 110A;

Efficienza Massima: 98%;

Consumo in Standby: 2W.

3) Fornitura e posa di cavidotto interrato della lunghezza di circa 10m in tubazioni in polietilene resistenza alla compressione $\geq 350\text{N}$, Diametro 63mm con cavo B.T. del tipo FG21M21 P-Sun sezione $3 \times 2,5\text{mm}^2$ per il collegamento dei moduli fotovoltaici all'inverter. (Sono esclusi la formazione e il ripristino degli scavi necessari)

4) Fornitura e posa in opera di n°8 batterie 12V - 100Ah per impianti fotovoltaici stand alone ermetiche al piombo-gel. La fornitura comprende i collegamenti elettrici con l'inverter mediante cavi opportunamente dimensionati ed etichettati e il posizionamento delle batterie all'interno del locale secondo le indicazioni del direttore lavori.

5) Fornitura e posa di quadro elettrico generale composto da centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fumé) e guide DIN installato a parete 8 moduli. Nel quadro elettrico dovranno essere installati e correttamente collegati:

- interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA secondo norme CEI EN 60898 2P - da 16 A con blocco differenziale da 30 mA (salvavita generale)

- interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA secondo norme CEI EN 60898 2P - da 16 A (protezione linea prese)

- interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA secondo norme CEI EN 60898 2P - da 10 A (protezione linea luci)

6) Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido IP65 diametro 32mm, serie pesante, autoestinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione $\geq 1250\text{N}$, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. La rete di distribuzione comprende i collegamenti tra inverter/batterie e quadro elettrico generale. Dal quadro elettrico, passando per le scatole di derivazione, verranno alimentati i punti luce e i punti presa previsti nella planimetria di progetto e o leggermente riposizionati secondo le esigenze di cantiere e le indicazioni del direttore lavori.

7) Fornitura e posa di n°12 scatole portafrutti 2 modulari da parete a vista in materiale termoplastico per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, con grado di protezione IP40. In questa scatole portafrutti andranno fornite e installate n°8 prese standard italiane 2P+T 10/16A - serie elite compreso collegamenti con cavi elettrici del tipo FG17 sezione $3 \times 2,5\text{mm}^2$. Saranno inoltre installati n°6 interruttori e n°3 deviatori a comando dei punti luce previsti a progetto comprensivo dei cavi FG17 sezione $3 \times 1,5\text{mm}^2$

8) Fornitura e posa di n°2 faretti led da esterno, serie standard tensione 230V e potenza 5-10W, grado di protezione IP65, comprensivi di cavi, morsetti e collegamenti agli interruttori

9) Fornitura e posa di n°3 punti luce a parete comprensivo di corpo lampada e luce a led serie standard tensione 230V e potenza 5-10W comprensivi di cavi, morsetti e collegamenti agli interruttori

10) Fornitura e posa di n°3 punti luce a soffitto comprensivo di corpo lampada e luce a led serie standard tensione 230V e potenza 5-10W comprensivi di cavi, morsetti e collegamenti agli interruttori

11) Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico verticale capacità 80 litri potenza 1.2 kW alimentazione 230 V completo di termostato, valvola di sicurezza e ritenuta, lampada spia, staffaggi a parete, raccordi flessibili in acciaio inox di alimentazione e rubinetto di scarico per lo svuotamento invernale

12) Fornitura e posa di impianto di messa a terra realizzato compatibile con l'inverter utilizzato comprensivo di picchetti dispersori, corda di rame nuda di sezione 16mm², barra collettore di terra e conduttori di terra in corda di rame isolata di sezione idonea.

4.9 SCAVI E MODELLAMENTO DEL TERRENO

Asportazione di materiali

Nell'esecuzione di scavi si deve procedere alla rimozione del materiale di risulta che deve essere avviato a discarica.

Sarà prevista l'asportazione di materiali terrosi e ghiaiosi depositati in seguito ad eventi franosi che dovrà essere eseguito secondo le indicazioni degli elaborati di progetto.

Scavi di sbancamento

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie dal punto di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie.

Sono, pertanto, considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), poiché per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta.

Saranno inoltre considerati come sbancamento quegli scavi a sezione tale da consentire l'accesso, con rampe, ai mezzi di scavo ed a quelli per il trasporto dei materiali di risulta.

Eventualmente, secondo le indicazioni del progetto o della D.L., per l'allontanamento delle acque devono essere disposti dei dreni che, nel corso degli interventi definitivi vengono sostituiti con drenaggi fissi.

Scavi per fondazione

Sono considerati scavi di fondazione quelli posti al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più basso del terreno naturale o di trincee e scavi preesistenti, a pareti verticali e sezione delimitata al perimetro delle fondazioni.

Le pareti degli scavi devono essere prevalentemente verticali; i piani di fondazione perfettamente orizzontali.

Gli scavi di fondazione devono, qualora occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste armature, in modo da assicurare contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento durante l'esecuzione: devono essere applicate le norme dell'art. D.8 del Decreto 11-03-1988 n. 47 del Ministero dei Lavori pubblici.

Tutti gli scavi eseguiti dall'Appaltatore per la creazione di rampe o di aree di manovra dei mezzi, al di fuori del perimetro indicato, non saranno computati nell'appalto e dovranno essere ricoperti, sempre a carico dell'Appaltatore, a lavori eseguiti.

Negli scavi per condotte o trincee che dovessero interrompere il flusso dei mezzi di cantiere o del traffico in generale, l'Appaltatore dovrà provvedere, a suo carico, alla creazione di strutture provvisorie per il passaggio dei mezzi e dovrà predisporre un programma di scavo opportuno ed accordato con la Direzione dei lavori.

Per gli scavi sotto il livello di falda, su terreni permeabili e con uno strato di acqua costante fino a 20 cm dal fondo dello scavo, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sue spese, all'estrazione della stessa; per scavi eseguiti a profondità maggiori di 20 cm dal livello superiore e costante dell'acqua e qualora non fosse possibile creare dei canali di deflusso, saranno considerati scavi subacquei e computati come tali.

Le suddette prescrizioni non si applicano per gli scavi in presenza di acqua proveniente da precipitazioni atmosferiche o rotture di condotte per i quali l'Appaltatore dovrà provvedere, a sue spese, all'immediata estrazione dell'acqua ed alla riparazione dei danni eventualmente causati.

Tutte le operazioni di reinterro dovranno essere autorizzate dalla Direzione dei lavori.

Scavo di modellazione scarpate

Come lavori preparatori agli scavi si intendono provvedimenti di consolidamento preventivi, a difesa degli operai e dell'area interessata dalla costruzione.

Servono allo scopo barriere temporanee e recinzioni costituite da vari materiali inerti; con il loro ausilio viene evitato o bloccato lo scivolamento, il rotolamento, la caduta ed il distacco del terreno superficiale, della ghiaia, dello sfasciume del pendio e dei sassi.

Lo scavo con mezzi meccanici ed eventualmente rifinito a mano dovrà essere eseguito secondo gli elaborati di progetto e le particolari prescrizioni, che saranno impartite all'atto esecutivo dalla D.L.

Nell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire crolli, scoscendimenti, franamenti, restando, oltre che totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere, a sue cure e spese, alla rimozione del materiale franato o crollato.

Se le scarpate confinano con aree dalle quali ci si deve attendere un contributo di acqua così copioso da minacciare la stabilità della scarpata stessa e lo sviluppo del rinverdimento, devono essere realizzati idonei drenaggi.

Nella realizzazione di scarpate il coronamento ed il piede delle stesse devono essere arrotondati con un raggio di almeno 3 m.

A scavo terminato il piano ricavato dovrà essere continuo senza affossamenti o rilievi, modellato con le pendenze necessarie allo scolo delle acque.

Le radici eventualmente scoperte nell'ambito dell'arrotondamento devono essere tagliate od estirpate, nel caso appartengano a piante che sono state abbattute.

Il raccordo con suoli vegetali rimasti in sito dovrà essere realizzato escludendo rotture di pendenza e ristagni idrici.

Nessun compenso, oltre a quello indicato nel prezzo a misura, spetterà all'Appaltatore per eventuali ostacoli che egli possa incontrare negli scavi, sia per la presenza di acqua o di materiali di consistenza diversa dal terreno normale, sia per qualsiasi altro impedimento, o per demolizione e/o rimozione di trovanti, che eventualmente risulteranno celati nel terreno.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese che le acque correnti in superficie siano deviate, quando ciò occorra alla corretta esecuzione delle Opere.

Il materiale proveniente dagli scavi in genere, e non utilizzato in loco a riempimento o imbottitura di scarpata, dovrà essere passato alle pubbliche discariche e spianato, ovvero distribuito su aree che l'Appaltatore dovrà trovare e gestire a proprie cure e spese.

Le tubazioni di scolo e i fossi scoperti pubblici o privati che si incontreranno negli scavi dovranno essere conservati all'uso durante i lavori, anche con eventuali deviazioni e ripristini, previi accordi con i singoli proprietari.

I tubi di gas e acqua, i cavi elettrici e le condutture per pubblici servizi, che si incontreranno negli scavi, dovranno essere conservati con la massima cura, sospendendoli con funi e travi resistenti, sorvegliandoli attivamente, in modo da evitare fughe e rotture e seguendo le disposizioni degli Enti interessati, che dovranno subito essere avvertiti a cura dell'Impresa.

L'Appaltatore dovrà anche previamente informarsi se vi sia anche solo la possibilità di incontrare con gli scavi cavi elettrici a tensione pericolosa, vigilando che gli operai adottino tutte le necessarie precauzioni per evitare danni e disgrazie.

Le caratteristiche della terra agraria di provenienza esterna dovranno essere adatte alla natura dell'opera e tener conto delle condizioni locali, comunque a reazione chimica neutra. La terra utilizzata dovrà permettere uno sviluppo normale delle piante.

Le piante il cui apparato radicale sia stato danneggiato durante i movimenti di terra e la cui stabilità di conseguenza non sia più assicurata devono essere allontanate.

Scavo a sezione

Per scavi a sezione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali. Compiuta la posa delle tubazioni, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori. Col procedere dei reinterri l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

4.10 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE

E' stato appurato che le tubazioni di scarico delle acque del servizio igienico e della cucina convogliano in un'unica tubazione, uscente dall'edificio in prossimità della porta finestra della camera (vedasi elaborati grafici).

Il progetto prevede l'installazione di un pozzetto di ispezione in prossimità del marciapiede dello stabile, dal quale partirà una tubazione in polietilene di tipo corrugato che andrà sulla parte ad est del versante, in modo da by-passare la zona con presenza d'acqua risorgiva.

Nell'ultimo tratto verrà collocato un'ulteriore pozzetto prima del pozzo perdente, il quale verrà interrato nel terreno e tutto intorno verrà formato un vespaio con massi e ghiaione in modo da creare un buon spazio permeabile per l'acqua.

Dopo un'attenta analisi in loco e vista la caratteristica abitativa dell'edificio si dovrà collegare lo scarico unicamente al pozzo perdente.

Non è possibile collocarvi una fossa Imhoff in quanto le acque nere e le acque grigie sono accorpate in un unico scarico, inoltre la presenza di detersivi e saponi, stermina i batteri necessari alla decomposizione della parte organica.

Il secondo fattore determinante è l'altitudine del luogo che si aggira sui 2100 m s.l.m.; a questa quota non si attiva comunque il processo biologico.

Il pozzo perdente è stato dimensionato prendendo in considerazione la tipologia del terreno: in presenza di argilla sabbiosa o riporto si deve prevedere una superficie disperdente pari a 2,5 mq per utente.

Ipotizzando la presenza di 2 persone si dovranno avere 5 mq.

Le dimensioni del pozzo sono diametro 100 cm ed altezza pari a 2 mt.

Totale superficie disperdente al contorno del pozzo: 7,06 mq (la capacità è ancora maggiore se si tiene conto del vespaio drenante)

Superficie disperdente 7,06 mq > Superficie richiesta 5 mq

4.11 POZZO DISPERDENTE ACQUE DI SCARICO

Pozzo perdente formato da anelli forati prefabbricati di diametro 100 cm, posati su uno strato di pietrame di almeno 30 cm, oppure su un getto di magrone in cls.

Il chiusino superiore sarà anch'esso in calcestruzzo prefabbricato con almeno una botola d'ispezione.

4.12 POZZETTI DI RACCORDO E DI ISPEZIONE

I pozzetti saranno due, uno all'uscita della tubazione dello scarico dal fabbricato ed uno in prossimità del pozzo perdente; serviranno esclusivamente per l'ispezione e la pulizia delle condotte nel caso di otturazioni.

I pozzetti saranno in calcestruzzo prefabbricato di dimensioni 40x40cm, con chiusino anch'esso in cls, posati su piano di calcestruzzo realizzato in opera.

4.13 TUBAZIONI PE

La tubazione sarà in polietilene ad alta densità (PEAD), PE 100, con diametro di 125 mm, lunghezza 72 mt circa.

Le tenute idrauliche saranno effettuate con giunzioni certificate.

4.14 REINTERRI

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori. Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammoliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in

modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

4.15 INERBIMENTI

Nelle aree interessate dagli scavi e su tutte le superfici che al termine dei lavori saranno modellate e ripristinate, dovrà essere ricostituita la componente erbacea attualmente presente.

L'inerbimento che sarà realizzato a spaglio ed il miscuglio da utilizzare sarà costituito da specie autoctone e coerente con le condizioni ecologiche del contesto, in grado di dare origine ad una consociazione stabile e bilanciata; sarà composto in modo equilibrato da graminacee, che presentano un'azione radicale superficiale, e da leguminose, che dispongono di un apparato radicale profondo e sono in grado di incrementare la dotazione azotata del terreno.

4.16 PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUI MATERIALI

Acqua

L'acqua per gli impasti di malte e calcestruzzi dovrà essere dolce, limpida e scevra di materie terrose.

Pietra naturale

Le pietre da impiegare nelle murature e nei drenaggi, gabbionate, ecc., dovranno essere sostanzialmente compatte ed uniformi, sane e di buona resistenza alla compressione, prive di parti alterate.

Dovranno avere forme regolari e dimensioni adatte al loro particolare impiego.

Le pietre grezze per murature frontali non dovranno presentare screpolature e peli, dovranno essere sgrossate col martello ed anche con la punta, in modo da togliere le scabrosità più sentite nelle facce viste e nei piani di contatto in modo da permettere lo stabile assestamento su letti orizzontali ed in perfetto allineamento.

L'impresa potrà prelevare il pietrame da impiegare nei vari lavori del materiale proveniente dagli scavi, purché ben ripuliti e, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, sia ritenuto idoneo allo scopo.

Ghiaia

La ghiaia, il ghiaietto e il ghiaietto da impiegarsi in qualsiasi lavoro e specialmente nella confezione dei conglomerati, dovranno essere sferoidali, duri, compatti, omogenei, senza parti argillose, calcaree o porose, con ogni cura nettati e lavati da ogni specie di materie terrose ed estranee.

Gli elementi dei ghiaia non dovranno avere dimensioni superiori a cm. 6 e quelli del ghiaietto non superiori a cm. 3.

Sabbia

La sabbia di fiume o di cava da impiegarsi nelle malte e nei conglomerati deve essere aspra al tatto, ad elementi prevalentemente calcarei o silicei, di forma angolosa e ancora scevra da sostanze terrose, argillose, melmose e polverulenti, e quando non lo sia naturalmente, dev'essere lavata accuratamente con acque dolci e limpide fino a che non presenti i requisiti richiesti.

Una sabbia si può in genere ritenere idonea al suo impiego, quando un pugno di essa, gettata in un secchio di acqua limpida, della capacità di circa 8 litri, non toglie la trasparenza dell'acqua stessa.

Deve inoltre essere costituita da grani di dimensioni assortite tali da passare senza lasciare residui apprezzabili per uno staccio normale a fori circolari del diametro rispettivamente di mm 2 e mm 1, a seconda che la sabbia debba servire per la confezione in calcestruzzi in genere o di malte per muratura di pietrame (sabbia grossa) o per malte di intonaci, cappe impermeabilizzanti, stilature, ecc. (sabbia finissima o di stabilitura).

Cemento

Il cemento da impiegarsi nelle murature in genere, intonaci, ecc. dovrà rispondere ai requisiti di cui alle “norme per le prove di accettazione degli agglomerati idraulici e per l’esecuzione delle opere di conglomerato cementizio” contenute nella legge 26.5.1965 n. 595 e successivo D.M. 31.8.1972 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 6.11.1972.

Legnami

Legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno soddisfare a tutte le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte e non dovranno presentare difetti incompatibili con l’uso a cui sono destinati.

I legnami rotondi pali dovranno prevenire da vero tronco e non dai rami, saranno diritti in modo che la congiungente e centri delle due basi non esca in alcun punto del palo.

Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri.

I legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce spianate, tollerandosi in corrispondenza ad ogni spigolo l’alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/8 della minore dimensione trasversale dell’elemento.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte le facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno ne smussi di sorta.

I legnami in genere dovranno rispondere ai requisiti di cui al D.M. 30 ottobre 1912.

Tutte le giunzioni dei legnami dovranno avere la forma e le dimensioni prescritte ed essere nette e precise in modo da poter ottenere un esatto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti.

Non sarà tollerato alcun taglio falso, ne zeppe o cunei, ne qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno.

Le diverse parti componenti un’opera di legname dovranno essere fra loro collegate solidamente in tutti i punti di contatto mediante caviglie, chiodi, viti, bulloni, staffe di ferro od altro in conformità alle prescrizioni che verranno date dalla D.L.

Non si dovranno impiegare chiodi o bulloni per il collegamento dei legnami senza apparecchiare prima il conveniente foro col succhiello.

I legnami prima della loro posizione dovranno essere opportunamente impregnati con tinta color larice e dopo l’esame della D.L. potranno essere messi in opera.

Materiali ferrosi

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, suffiature, sbrecciature, piaghe o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 29.2..1908 modificato dal R.D. 15.7.1925 e presentare inoltre, a seconda della loro qualità i seguenti requisiti:

Ferro

Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa.

Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità.

Acciaio trafilato o laminato

Tale acciaio, nelle varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a freddo ed a caldo senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare.

Acciaio INOX

L’acciaio inossidabile sarà del gruppo austenitico, con componenti di colata: Cromo: 16 -18,5%, Nichel: 10,5 - 14%, Molibdeno: 2 - 2,5%, circa corrispondente alla classificazione AISI 316. Il metallo di apporto o la bacchetta da usare nelle saldature dovranno contenere elementi stabilizzatori (Titanio, Niobio) che impediscano la precipitazione dei carburi di Cr.

Ghisa

La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. E' assolutamente escluso l'uso di ghise forforose.

Metalli vari

Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutte gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

4.17 OPERE DIVERSE E RIPRISTINO DEI LUOGHI

Tutte le modificazioni temporanee che si siano rese necessarie all'esecuzione delle opere dovranno essere ripristinate; tutti i luoghi saranno riportati, nella misura del possibile, alle condizioni originali.

Sarà cura dell'impresa provvedere alle recinzioni ed alla segnaletica specificata nel piano di sicurezza e coordinamento ed alla rimozione a fine lavori.

Il cartello di cantiere dovrà essere rispondente alle norme urbanistiche vigenti. In ogni caso dovrà avere dimensioni non inferiori a 70 x 100 cm e recare chiara indicazione di:

- committente;
- impresa appaltatrice;
- titolo del progetto;
- disposizioni ai sensi delle quali viene realizzata l'opera;
- progettista;
- direttore dei lavori;
- responsabile di cantiere;
- data di inizio lavori.